

Rassegna Stampa

di Mercoledì 4 maggio 2022



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Infrastrutture e costruzioni				
3	Il Sole 24 Ore	04/05/2022	<i>Buia: il governo ha capito l'importanza del settore (G.Sa.)</i>	3
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
1	Il Sole 24 Ore	04/05/2022	<i>Il premier bocchia il 110%, sale lo scontro con i Cinque stelle (B.Fiammeri/E.Patta)</i>	4
13	Il Sole 24 Ore	04/05/2022	<i>Catasto manca l'intesa. Trattative per rinviare l'approdo in Aula (B.F.)</i>	6
21/28	Italia Oggi	04/05/2022	<i>Dossier Pnrr - Il Pnrr arruola esperti, pensionati e funzionari Ue (F.Cerisano)</i>	7
36	Italia Oggi	04/05/2022	<i>Barriera anti-crisi da 14 mld (G.Galli)</i>	15
37	Italia Oggi	04/05/2022	<i>Villette col superbonus lungo (F.Poggiani)</i>	16
45	Italia Oggi	04/05/2022	<i>Appalti, oli agli avvocati presidenti dei consultivi (D.Ferrara)</i>	17
Rubrica Imprese				
6	Il Sole 24 Ore	04/05/2022	<i>La crisi non frena il 4.0. Al digitale il 70% di spesa in macchinari (C.Fotina)</i>	18
Rubrica Politica				
13	Il Sole 24 Ore	04/05/2022	<i>Ddl concorrenza, per ora intesa per otto articoli su 32 (C.Fo.)</i>	20
1	Corriere della Sera	04/05/2022	<i>Il premier bocchia il Superbonus 110%. La protesta del M5s (F.Savelli)</i>	21
10	Corriere della Sera	04/05/2022	<i>Int. a S.Buffagni: Buffagni (M5s): il decreto? E' anche frutto delle nostre richieste. Noi prima forza politica (E.Buzzi)</i>	24
37	Italia Oggi	04/05/2022	<i>Draghi: la misura toglie l'incentivo a contrattare</i>	25
38	Italia Oggi	04/05/2022	<i>Caro materiali, stanziati 3,5 mld (A.Mascolini)</i>	26
Rubrica Fisco				
1	Il Sole 24 Ore	04/05/2022	<i>Comunicazioni e sanzioni, per i Pos doppia scommessa dal 30 giugno (A.Mastromatteo/B.Santacroce)</i>	27
33	Il Sole 24 Ore	04/05/2022	<i>Negli studi lo strumento c'e' ma e' poco utilizzato (F.Mi.)</i>	29
Rubrica Fondi pubblici				
1	Il Sole 24 Ore	04/05/2022	<i>Nove miliardi per salvare il Pnrr (G.Santilli)</i>	30
1	Il Sole 24 Ore	04/05/2022	<i>Salva conti per tutti i capoluoghi in deficit (G.Trovati)</i>	32

Buia: il governo ha capito l'importanza del settore

Ance

«Passo giusto per evitare il blocco del Pnrr, servono ancora miglioramenti»

ROMA

«Questa volta mi sento di dover dare atto al governo di aver capito l'importanza che in questo momento riveste il settore delle infrastrutture per il Pnrr, per la crescita dell'economia e per il Paese». C'è soddisfazione nelle parole di Gabriele Buia, presidente dell'Associazione nazionale costruttori edili, per le norme che riconoscono compensazioni per i maggiori costi sostenuti dagli appaltatori di opere pubbliche in seguito ai rincari dei materiali da costruzione e dell'energia. «Qualche miglioramento interpretativo delle norme è ancora possibile - dice Buia - soprattutto per evitare trappole nella fase operativa, ma le risorse messe a disposizione sono quelle necessarie per evitare di bloccare il Pnrr».

Buia ha dato battaglia fino alla fine su diversi aspetti del decreto, in particolare sulla norma che riconosceva, nel testo originario, la compensazione all'appaltatore soltanto sull'80% dei maggiori costi accertati.

«Anche su questa norma - dice Buia - abbiamo trovato disponibilità al dialogo, tanto è che il governo alla fine ha alzato quella quota al 90%. Un riconoscimento importante dopo che per l'anno 2021 erano state soprattutto le

imprese ad accollarsi i maggiori oneri nati da una situazione di cui certamente non avevano responsabilità. Per il 2022 la situazione cambia notevolmente e ora speriamo che questo segnale possa davvero consentire di superare le situazioni di difficoltà che molte imprese vivono, anche drammaticamente, e dare uno slancio alla ripresa del settore».

Nel corso dell'esame parlamentare, «l'Ance proporrà ancora al governo e al Parlamento ulteriori miglioramenti, soprattutto per evitare che qualche norma possa creare disturbo o problemi all'azione di ripartenza, magari per scarsa chiarezza». Qualche giurista, anche nel governo, considera eccessiva la separazione operata dal decreto legge fra le opere Pnrr e le altre opere, ma non c'è dubbio che in questo momento il Pnrr è la priorità del governo. Un altro nodo è quello relativo ai general contractor: anche qui l'inserimento è avvenuto nella fase finale, ma il rischio è che la norma non si possa applicare ad alcune grandi opere ferroviarie in corso. Anche su questo punto Ance proporrà modifiche.

Ovviamente il decreto non risolverà tutte le difficoltà. «Per molte imprese - dice ancora Buia - la situazione resta davvero molto difficile, ma siamo fiduciosi che da queste norme possa venire un aiuto per la ripresa e per una situazione di maggiore equilibrio».

Ora la sfida principale è «che si passi in fretta all'attuazione di queste norme e alla loro operatività, bisogna rapidamente tradurre queste norme in azioni concrete».

— G.Sa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



GABRIELE BUIA (ANCE)

«Per molte imprese la situazione resta davvero molto difficile, ma siamo fiduciosi che da queste norme possa venire un aiuto per la ripresa».

dice il presidente dei costruttori. Ora la sfida principale è «che si passi in fretta all'attuazione e all'operatività, bisogna rapidamente tradurre queste norme in azioni concrete»

I punti critici su cui intervenire ancora la separazione netta Pnrr-altre opere e il general contractor

PANORAMA

TENSIONI NEL GOVERNO

Il premier bocchia il 110%, sale lo scontro con i Cinque stelle

«Possiamo non essere d'accordo sul Superbonus del 110%. Il costo degli investimenti necessari per le ristrutturazioni sono più che triplicati, perché il 110%, di per sé, disincentiva la trattativa sul prezzo». Così l'affondo del premier Mario Draghi contro la misura simbolo del M5s nell'intervento di replica alla plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo. — a pag. 13



Il premier bocchia il 110% Scontro tra Draghi e M5s

L'attacco al governo. Alta tensione anche sulle armi, asse Salvini-Conte sulla richiesta al presidente del Consiglio di riferire in Parlamento prima dell'incontro con Biden

**Barbara Fiammeri
Emilia Patta**

ROMA

«Il nostro governo fa del clima e della transizione i suoi pilastri più importanti. Ma non siamo d'accordo su tutto, sul bonus del 110% non lo siamo». Così in sintesi Mario Draghi nel suo intervento di replica alla plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo. L'affondo contro la misura simbolo del M5s e dell'ex premier Giuseppe Conte è durissimo: «Il costo degli investimenti necessari per attuare le ristrutturazioni sono più che triplicati, perché il 110% di per sé toglie l'incentivo alla trattativa sul prezzo». Non è certo la prima volta che il premier esprime i suoi dubbi sulla "bandiera" del M5s, ma non era mai stato così tranchant. E per di più in un consesso alto come il Parlamento europeo. Ma non è un caso che le parole di Draghi arrivino dopo lo strappo di lunedì sera in Consiglio dei ministri con i Cinquestelle, che al momento del voto hanno abbandonato la riunione. La ragione è nota: l'inserimento della norma sugli inceneritori che dà di fatto il via libera alla realizzazione del termovalorizzatore a Roma, come deciso dal sindaco dem Roberto Gualtieri. Giuseppe Conte parla esplicitamente di «ricatto» e di «scorrettezza

gravissima» mentre il Garante Beppe Grillo tuona contro «i competenti del nulla, i competenti degli inceneritori e della spazzatura».

A peggiorare ulteriormente i rapporti è anche (se non soprattutto) la posizione di Conte sulla guerra in Ucraina e in particolare sulle armi, con quella insistente richiesta al premier di presentarsi in Aula a breve, prima del viaggio in Usa da Joe Biden fissato per il 10 maggio, e formalizzata ieri dal capogruppo alla Camera Davide Crippa proprio mentre Draghi parlava a Strasburgo. Richiesta sulla quale si ricostruisce subito il vecchio asse gialloverde: Salvini coglie la palla al balzo per far sapere che anche lui vuole il premier in Parlamento per riferire su «quali armi stiamo inviando» e «a chi vanno». Il leader della Lega arriva a rimpiangere Donald Trump: «Con lui abbiamo vissuto anni di pace. Guarda caso, quando tornano al governo i democratici tornano i venti di guerra». Non proprio un viatico al vis a vis che attende Draghi con il presidente Usa Biden. Da Palazzo Chigi silenzio totale. Nessuna risposta alla richiesta di Conte e Salvini, che viene letta probabilmente come pretestuosa. Quello che aveva da dire il premier, sia sulla linea da tenere a sostegno dell'Ucraina sia sul superbonus, lo ha esplicitato nell'intervento davanti al Parlamento Ue.

Ritorsione o meno, le parole di Draghi contro il superbonus sono

uno schiaffo in pieno viso per i 5 Stelle, che da settimane spingono per rafforzare lo strumento, ad esempio estendendo la cedibilità dei crediti d'imposta per favorire gli investimenti verdi delle imprese. Anche tramite emendanti al decreto Taglia-prezzi ora in discussione in Senato: uno di questi, ossia la proroga dal 30 giugno al 30 settembre del termine riservato alle case unifamiliari per raggiungere la soglia del 30% dei lavori è stato accolto dal governo nel decreto Aiuti appena varato paradossalmente senza il voto del M5s. Dovrebbe essere in arrivo anche la modifica che consentirà la cessione dei crediti anticipata dalla banca al correntista, senza più attendere il quarto passaggio, e in caso contrario il M5s la riproporrà come emendamento al Dl Aiuti che inizierà il suo percorso alla Camera. Altro punto su cui il M5s insiste è poi la cessione frazionata del credito in modo da rendere possibile la partecipazione di più acquirenti. Da qui la dura nota con cui si giudica «irricevibile la perentorietà con cui il premier si è scagliato contro il superbonus al 110%» e si ricorda come la misura «ha contribuito in maniera decisiva a quel +6,6% del Pil di cui ha giovato in primis proprio il premier» e che «ha portato commissari europei come Timmermans e Simson ad evidenziarne la portata innovativa».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



REPLICA M5S
«Irricevibile la perentorietà del premier, la misura ha contribuito in maniera decisiva al +6,6% del Pil»

Sul **DELEGA FISCALE** Catasto manca l'intesa Trattative per rinviare l'approdo in Aula

Sulla riforma del Catasto si avvicina il redde ratio-nem. Al momento l'accordo ancora non c'è e il rischio che alla fine la delega fiscale arrivi in Aula il 9 maggio senza mandato al relatore con il Governo che pone la fiducia è tutt'altro che improbabile. Dietro le quinte però si continua a lavorare per l'accordo, se non sul merito almeno sui tempi. Un contributo potrebbe arrivare anche dall'incontro non tanto casuale, ieri a Strasburgo, tra Mario Draghi e il coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani. Un vis a vis breve durante il quale un passaggio sul Catasto quasi certamente è stato fatto. Oggi si riunisce la Capigruppo della Camera per decidere il calendario dell'Aula. Tocca al Governo far sapere se la scadenza del 9 maggio può essere rinviata. La Commissione Finanze guidata dal renziano Luigi Marattin sulla delega non si riunisce da settimane. Se si dovesse andare in Aula lunedì, Marattin dovrebbe convocare immediatamente i deputati perché è impensabile che si vada direttamente in Aula. Un passaggio che certo non sarebbe indolore visto che nelle pochissime votazioni si è finiti 22 a 23, con tanto di rissa d'appendice. Una sceneggiatura destinata a ripetersi in assenza di un accordo. Anzi, probabilmente gli scontri e le prese di distanza si moltiplicherebbero. Se infatti si andrà in Aula senza intesa a essere messo ai voti sarà il testo base della Delega, quello presentato dal Governo all'inizio dove ad esempio non c'è il cashback caro ai Cinquestelle e la nuova versione della flat tax voluta dalla Lega. A un mese dalle amministrative per i partiti - Lega e Fi ma anche M5s - sarebbe dura da digerire.

—B.F.

© RIPRODUZIONE RISERVATA




Il Pnrr arruola esperti, pensionati e funzionari Ue

DI FRANCESCO CERISANO

Le amministrazioni centrali e gli enti locali titolari di interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, fino al 31 dicembre 2026, potranno conferire, con contratti di lavoro autonomo, incarichi retribuiti a tempo determinato e non rinnovabili, salvo il caso di necessaria proroga, in via eccezionale, per il completamento dei progetti. La chance di tornare al lavoro per dedicarsi ai dossier del Recovery Plan non sarà appannaggio di tutti i pensionati ma solo di coloro che, collocati in quiescenza da più di due anni, siano "esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria" per prestazioni "di natura temporanea e altamente qualificata", come previsto dal Testo unico del pubblico impiego (art.7 comma 6 dlgs 165/2001). Le amministrazioni che conferiscono gli incarichi dovranno dimostrare che la necessità di arruolare gli esperti in pensione deriva dalla "impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili". Le p.a. dovranno infine determinare preventivamente durata, oggetto e compenso della collaborazione.

La discussa norma che avrebbe aperto indiscriminatamente le porte degli incarichi retribuiti ai pensionati (anticipata su *ItaliaOggi* del 14 aprile 2022) non è stata del tutto cancellata nel testo finale del decreto legge Pnrr bis (dl 36/2022) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.100 del 30 aprile.

Rispetto al testo approvato in via preliminare dal cdm il 13 aprile, il nuovo punto di caduta su una questione da sempre spinosa (perché avrebbe introdotto una deroga ampia al divieto tuttora vigente in ottica di spending review che proibisce alle p.a. di attribuire incarichi a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza) è rappresentato da una norma molto più restrittiva che circoscrive la platea dei potenziali beneficiari degli incarichi ai pensionati "esperti" in grado di offrire alle amministrazioni un apporto connotato da caratteri di infungibili-



Renato Brunetta

tà.

Ai pensionati arruolati nel Pnrr potrà essere conferito "in presenza di particolari esigenze alle quali non è possibile far fronte con personale in servizio e per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di reclutamento del personale dipendente" l'incarico di Responsabile unico del procedimento (Rup) negli appalti nonché incarichi di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, incarichi di collaudo, nonché incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del Rup.

Per potenziare la capacità amministrativa degli enti attuatori del Pnrr, fino al 31 dicembre 2026, potranno essere

conferiti incarichi dirigenziali a funzionari di cittadinanza italiana di organizzazioni internazionali o dell'Unione europea.

Concorsi e mobilità attrattiva InP.a.

Per accedere ai concorsi pubblici e alle procedure di mobilità sarà necessario registrarsi al Portale InP.a. che diventa in questo modo la piattaforma unica per centralizzare le procedure di reclutamento della pubblica amministrazione ma anche delle regioni e degli enti locali, a cui il Portale viene esteso. Rispetto al testo del dl Pnrr bis approvato in via preliminare nel consiglio dei ministri del 13 aprile, quello licenziato definitivamente da palazzo Chigi conferma il 1° luglio come data a partire dalla quale le p.a. centrali e le autorità

amministrative indipendenti potranno utilizzare InP.a. per assumere. Dal 1° novembre invece sarà obbligatorio far passare tutte le procedure di assunzione a tempo determinato e indeterminato dal portale InP.a. a cui ci si dovrà registrare tramite Spid e carta di identità elettronica. All'atto della registrazione, gli aspiranti dipendenti pubblici dovranno compilare il proprio curriculum e indicare un indirizzo pec a cui ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso. Sul Portale del Reclutamento, le p.a. dovranno pubblicare gli avvisi di selezione e, in un'apposita sezione, gli avvisi delle procedure di mobilità a cui il personale interessato potrà candidarsi previa registrazione corredata dal cv in formato digitale. Entro il 31 ottobre la

Funzione pubblica adoterà protocolli con ciascuna amministrazione per definire le informazioni necessarie per l'iscrizione al portale, le modalità di accesso e di utilizzo e le modalità per la pubblicazione dei bandi di concorso. Sempre entro il 31 ottobre saranno definite le modalità di utilizzo di InP.a. da parte di regioni e enti locali (a cui come detto il portale è esteso per le rispettive selezioni di personale). Le regole saranno contenute in un decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato previa intesa in Conferenza unificata.

Riforma dei concorsi

Finita l'emergenza, le procedure concorsuali sprint previste dal dl 44/2021 (e che contemplavano nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, lo svolgimento di una sola prova scritta e di una prova orale) vengono riviste. Per i concorsi che verranno banditi dopo l'entrata in vigore del decreto legge, si prevede che la prova scritta debba essere «almeno una» (il che lascia intendere che possano esservi più scritti) mentre per la prova orale si dispone che essa debba accertare la conoscenza di almeno una lingua straniera. «Il numero delle prove d'esame e le modalità di svolgimento e correzione», si legge nel decreto, dovranno «contemperare l'ampiezza e profondità della valutazione delle competenze definite nel bando con l'esigenza di assicurare tempi rapidi e certi di svolgimento del concorso». Le prove dovranno accertare il possesso delle conoscenze e delle capacità tecniche o manageriali che dovranno essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego per il profilo richiesto.

Le prove di esame potranno essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da imprese e soggetti specializzati in selezione del personale. Nello svolgimento delle prove, le p.a. avranno piena autonomia. Potranno scegliere la tipologia di selezione che più si adatta a ricoprire i posti messi a concorso e potranno prevedere che, per l'assunzione di profi-

li specializzati, vengano valutate, oltre alle competenze, anche le esperienze lavorative progressive.

L'utilizzo di strumenti informatici e digitali, che nella fase acuta della pandemia ha consentito di velocizzare le procedure di selezione, non sarà abbandonato. Anzi, per le prove orali sarà possibile lo svolgimento in videoconferenza garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Per i profili qualificati, ad elevata specializzazione tecnica, i concorsi prevederanno una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali. I titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, potranno concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale.

Mobilità

Come detto, il Portale InPa sarà obbligatorio anche per le procedure di mobilità orizzontale. Dal 1° luglio 2022, le amministrazioni dovranno pubblicare gli avvisi di mobilità in una apposita sezione del portale del reclutamento. Il personale interessato dovrà inviare la propria candidatura, per qualsiasi posizione disponibile, previa registrazione nel portale corredata dal proprio curriculum vitae esclusivamente in formato digitale. Per il personale non dirigenziale i comandi o distacchi saranno consentiti esclusivamente nel limite del 25% dei posti non coperti dalle procedure di mobilità. Tale limite non si applica ai comandi o distacchi obbligatori, previsti per legge, inclusi quelli relativi a: uffici di diretta collaborazione, partecipazione ad organi istituiti da disposizioni legislative o regolamentari che prevedono la partecipazione di personale di amministrazioni diverse, comandi presso le sedi territoriali dei ministeri o presso le Unioni di comuni.

E-FATTURA, REGIME PREMIALE KO di Giuliano Mandolesi

L'obbligo di applicazione della fatturazione elettronica fa saltare "a singhiozzo" il regime premiale concesso ai forfettari che spontaneamente già utilizzano lo strumento. E' infatti opportuno ricordare che dal 2020 per incentivare l'utilizzo della e-fattura anche tra i soggetti esonerati, il legislatore con l'articolo 1 comma 692 lett. f) della legge 160/2019 (legge di bilancio 2020), ha strutturato un regime premiale che riduce di un anno il termine di decadenza di cui all'articolo 43, comma 1, del DPR 29 settembre 1973, n. 600 per i contribuenti a forfait che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche. Il citato articolo 43 prevede che gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, quindi per i forfettari con fatture elettroniche, in ottemperanza alla nuova formulazione della disposizione, tale termine si riduce al quarto anno post dichiarazione. Il sistema della premialità, basato sulla spontaneità dell'adesione, diviene necessariamente inapplicabile con l'introduzione dello strumento per obbligo. Con l'articolo 18, c.3 del decreto Pnrr 2 (in fase di pubblicazione in G.U.) infatti viene meno l'esonero dall'applicazione della fatturazione elettronica a partire dall'1 luglio prossimo per forfettari, minimi e per i soggetti che applicano il regime di



Daniele Franco

cui agli articoli 1 e 2 della legge 398/91 e che nell'anno precedente hanno conseguito ricavi o compensi (ragguagliati ad anno) superiori a euro 25.000. Dall'1 gennaio 2024 poi si andrà a regime con fatturazione elettronica vincolante per tutti indipendentemente da qualsivoglia livello reddituale. E' proprio la gradualità dell'introduzione delle strutture basata sui livelli di ricavi/compensi a far perdere nel prossimo biennio ed "a singhiozzo" il regime premiale. Gli effetti sul 2022. L'obbligo di fatturazione elettronica introdotto in corso d'anno a partire dal prossimo 1 luglio non intaccherà il diritto all'accesso al regime premiale per l'annualità 2022 per i soggetti che dall'1 gennaio scorso hanno spontaneamente scelto di utilizzare lo strumento. Questo varrà indubbiamente sia per i soggetti sotto i 25 mila euro nel 2021, sia per quelli che hanno superato la predetta soglia e che vengono assorbiti nella platea degli obbligati a partire dal 1 luglio prossimo. La conferma del regime premiale si ha per l'impossibilità di prevedere effetti retroattivi per le disposizioni tributarie così come stabilito all'articolo 3 della legge 212/2000 (lo Statuto del Contribuente).

Gli effetti sul 2023: regime premiale a singhiozzo. Per l'annualità 2023 i soggetti rientranti nel nuovo vincolo di utilizzo della E-fattura, ovvero quelli con ricavi/compensi sopra i 25 mila euro nel 2021 e nel 2022, benché abbiano in passato optato per la fatturazione elettronica non avranno presumibilmente più il regime premiale applicabile. Dovrebbero invece averne l'accesso tutti i forfettari "residuali" che scelgono comunque l'utilizzo delle e-fatture sebbene non obbligati all'adempimento perché sotto la soglia di ricavi e compensi.

Dal 2024 termina il regime premiale. Dall'1 gennaio 2024 scattando l'obbligo generalizzato, il regime premiale in commento dovrebbe essere cancellato con necessaria abrogazione della parte dell'articolo 1 comma 74 della legge 190/14 che disciplina il regime premiale introdotto con il già citato articolo 1 comma 692 lett. f) della legge 160/2019.

E-FATTURA, SANZIONI ANTICIPATE di Giuliano Mandolesi

In anticipo le sanzioni elettroniche per i pos e per gli obblighi da fatturazione

elettronica. Dal prossimo 30 giugno, scatta la pena minima di 30 euro più il 4% del valore della transazione per chi non accetta i pagamenti tramite pos o carta di credito. Per i forfettari, obbligati alla fatturazione elettronica, (quelli sopra i 25 mila euro di ricavi) invece, le irregolarità sulle e-fatture saranno sanzionate con ammontare tra il 5% ed il 10% di quanto non documentato e minimo di 500. Sono questi gli anticipi previsti nel decreto legge in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (il PNRR). Nel decreto approvato in due passaggi il 13 e il 22 aprile in consiglio dei ministri e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile, vengono attratte al 2022 le sanzioni altrimenti previste a partire dal 2023 per chi non accetta pagamenti elettronici oltre a far scattare quelle stabilite in caso di mancata emissione delle fatture elettroniche a partire dal 1 luglio 2022 per i forfettari attualmente esentati da tale adempimento. Il decreto prevede l'obbligo per gli intermediari finanziari di comunicare all'agenzia delle entrate l'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate tramite carte di credito e debito effettuate da imprese e professionisti.

La mancata accettazione dei pagamenti elettronici. All'articolo 18 del decreto PNRR2 viene modificato l'articolo 15 comma 4-bis del 179/2012 prevedendo l'applicazione dell'impianto sanzionatorio per la mancata accettazione dei pagamenti elettronici a partire dal 30 giugno 2022 invece che dal 1 gennaio 2023. Il citato comma 4-bis stabilisce che nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento (di credito o debito) da parte di un soggetto obbligato, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.

La mancata emissione delle fatture elettroniche. Va preliminarmente evidenziato che l'articolo 18 del PNRR2 al comma 3 prevede l'applicazione dell'obbligo di emissione di fatture elettroniche a partire dal 1 luglio 2022 per tutti i soggetti prima esonerati, forfettari compresi, che nel 2021 abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi,

ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000. Il vincolo inoltre si amplierà a partire dal 1 gennaio 2024 anche per i soggetti sotto i 25 mila euro citati. La disposizione prevede che per la neo platea dell'E-fattura, unicamente per il terzo trimestre 2022, le sanzioni stabilite per la mancata emissione delle fatture non si applicheranno a patto che il documento venga emesso entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. A regime invece l'impianto sanzionatorio prevede una sanzione amministrativa per cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all'inversione contabile di importo compreso tra il 5% ed il 10% di quanto non documentato con un minimo di 500 euro. Quando la violazione non rileva inoltre ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.

POS, ADESSO INVII A TAPPETO PER EVITARE L'EVASIONE IVA

di Andrea Bonghi

Invio dei dati Pos senza più sconti. Gli operatori che emettono carte e bancomat dovranno infatti trasmettere i dati delle transazioni giornaliere effettuate con moneta elettronica presso gli operatori commerciali senza operare alcuna distinzione tra operazioni con consumatori finali o con altri operatori economici (B2B e B2C). Lo prevede il dl Pnrr 2. La modifica interessa l'art. 22, c. 5 del dl 124/2019 dove si prevede la soppressione di una parte dell'ultimo capoverso. L'effetto di tale modifica, piuttosto criptica, sarà quello di rendere giornaliero l'obbligo di trasmissione al fisco delle transazioni giornaliere effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse dagli operatori finanziari. Attraverso questa ulteriore stretta l'esecutivo intende perseguire con maggiore efficacia la lotta all'evasione fiscale che costituisce uno degli obiettivi prioritari del Pnrr. L'intervento ha quale finalità il contrasto alla c.d. evasione Iva consensuale, che si realizza grazie all'accordo fra le due parti dell'operazione commerciale e che ha quale base proprio la mancata certificazione fiscale della transazione. La trasmissione giornaliera delle transazioni elettroniche dovrebbe rendere sempre più difficile il ricorso a tecniche quali l'annullamento delle operazioni o i c.d. "resi" che nella prassi operativa delle verifiche effettuate dall'amministrazione finanziaria presso gli operatori economici, si sono dimostrate piuttosto diffuse. La novità normativa in oggetto si pone in diretta combinazione con l'anticipazione dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2022 per le sanzioni a carico degli operatori commerciali per mancata accettazione dei pagamenti elettronici nonché all'estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica a carico dei contribuenti in regime forfettario a partire dal 1° luglio prossimo. Se tali novità saranno tradotte in legge dello Stato entro breve tempo non vi saranno più sconti per chi non accetta pagamenti attraverso strumenti elettronici e le informazioni su tali transazioni affluiranno, giornalmente, nell'anagrafe tributaria.

UNA CORSA A OSTACOLI TRA GLI ONERI PER I FORFETTARI di Fabrizio G. Poggiani e Francesco Zuech

Aumentano adempimenti e costi per forfettari e dintorni. E' questa la conseguenza della novità che il governo si appresta a introdurre, a partire dal prossimo luglio, con il decreto legge recante

ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Pnrr. Per effetto delle modifiche previste dal decreto a essere introdotta, infatti, non sarà solo la scontata estensione della fatturazione elettronica ma anche l'esterometro. Il tutto, salvo mediazioni che potrebbero mantenere l'esonero fino al 2024, ma solo per i soggetti con fatturato fino a 20 mila euro. Va detto che non si tratta di una sorpresa, fermo restando che l'introduzione di nuovi adempimenti, tanto più a metà d'anno, non è mai cosa gradita agli operatori. Com'è noto, infatti, con la decisione di esecuzione (Ue) 2021/2251 dello scorso 13 dicembre, l'Italia (che ne aveva fatto richiesta) è stata autorizzata a prorogare fino al 2024 l'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica estendendolo anche ai soggetti cosiddetti in «franchigia» per i quali l'imposizione era invece vietata sulla base della precedente decisione comunitaria del 2018.

La modifica che il governo si appresta a introdurre incide sull'articolo 1, comma 3, del dlgs 127/2015 abrogando la parte della norma che attualmente esonera dall'obbligo di fatturazione elettronica: (i) i soggetti in «regime di vantaggio» di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 98/2011; (ii) i soggetti forfettari di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014; (iii) le associazioni che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 398/1991 con proventi commerciali non superiori a 65 mila euro nell'anno precedente.

L'effetto di detta abrogazione non esplica effetti solo in merito all'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica verso controparti residenti, ma trascina anche l'esterometro di cui al comma 3-bis della medesima disposizione; adempimento, quello dell'esterometro, che vive di luce riflessa del comma 3 per cui anche per tutti i soggetti suddetti «a partire dal 1° luglio 2022» (a dispetto di una formulazione non felicissima dovrebbe trattarsi di operazioni effettuate a partire dal 1° luglio) anche l'onere di trasmettere telematicamente (con le stesse modalità della FE) i dati relativi alle «cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche». Un aspetto che mette nei guai i suddetti piccoli operatori riguarda, in particolare, gli acquisti effettuati via internet presso non residenti; acquisti che difficilmente forfettari e dintorni riusciranno a gestire senza doversi rivolgersi a professionisti in materia. Il tutto, peraltro, con due aspetti di tutt'altro che di trascurabile rilievo.

Le nuove tempistiche che entreranno in vigore per le operazioni effettuate da luglio imporranno la trasmissione telematica dell'esterometro attivo entro gli stessi termini di emissione delle fatture (e in tal senso la fattura elettronica farà venir meno l'onere dell'esterometro); quello passivo (acquisti da non residenti diversi dalle importazioni) dovrà invece essere gestito (TD17, TD18 e TD19) al più tardi «entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione». Si tratta di 12 nuove scadenze (una al mese) a meno che detti piccoli operatori non abbandonino internet per dirottare, ove possibile, i propri acquisti verso più autarchici acquisti presso il negozio sotto casa anche perché, è bene ricordarlo, anche i forfettari quando effettuano acquisti in reverse charge sono soggetti passivi (circ. Agenzia delle entrate 10/E/2016 § 4.1.2) e pertanto detti acquisti devono sempre esse-

re accompagnati dal versamento con F24 dell'Iva, con la sola eccezione di quelli intracomunitari entro la soglia di 10 mila euro annui di cui all'articolo 38 comma 5 lettera c) del dl 31/3/93.

E-FATTURA, OBBLIGO DAL 1° LUGLIO

di **Cristina Bartelli**

Dal primo luglio fattura elettronica obbligatoria anche per le partite Iva nel regime dei forfettari. Una platea di circa 1,7mln di soggetti che rappresentano il 47% delle partite Iva in Italia secondo i dati del dipartimento delle finanze. Dal 30 giugno 2022 invece entrano in vigore le sanzioni per gli esercenti che rifiutano i pagamenti con i pos. In arrivo infine nuovi adempimenti sul super bonus e i dati da inviare all'Enea. Sono queste le tre novità delle disposizioni fiscali inserite all'interno del decreto Pnrr2. Anticipo di sanzioni per esercenti e professionisti che non accettano i pagamenti con i Pos. Il primo decreto Pnrr (dl 152/21) nell'iter di conversione in legge aveva recepito un emendamento che sbloccava l'applicazione delle sanzioni per gli esercenti che si rifiutano di far pagare con i pos. La norma che ha introdotto l'obbligo è del 2012 e finora non è stata mai applicata. Nell'articolo 15 comma 4 bis del dl 179/2012 (modificato come detto dal dl pnr1) si stabiliva che a far data dal primo gennaio 2023 gli esercenti e i professionisti che non avrebbero accettato pagamenti con i pos avrebbero visto arrivare una sanzione pari a una somma pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento. La modifica introdotta con il decreto legge di ieri anticipa l'entrata in vigore delle sanzioni al 30 giugno 2022. Quindi le sanzioni scatteranno tra 2 mesi invece che 8.

Obbligo di e-fattura dal primo luglio per tutti i forfettari. Era uno degli obiettivi di contrasto all'evasione Iva individuato in un documento che il ministero dell'economia aveva inviato a dicembre alla commissione europea, l'estensione della fatturazione elettronica al popolo dei forfettari prende forma. La disposizione prevede l'eliminazione dell'esenzione vigente al meccanismo di rendicontazione digitale. In questo caso le circa un milione e settecentomila partite Iva che applicano il regime forfettario (particolari condizioni di favore tributario al rispetto di determinate condizioni economiche e reddituali) dal primo luglio 2022 opereranno solo con le fatture elettroniche mandando in soffitta i documenti cartacei. La disposizione fornisce un periodo di tolleranza. Si stabilisce che: «Per il terzo trimestre del periodo d'imposta 2022, le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai soggetti ai quali l'obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione».

Invio dati super bonus all'Enea. Le informazioni sugli interventi effettuati con applicazione di Superbonus e Eco bonus dovranno essere trasmessi all'Enea. La trasmissione dei dati all'ente ha l'obiettivo, stabilisce la norma di «effettuare il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo, compresa la valutazione del risparmio energetico da essi conseguito, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici». L'Enea elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi tra gli altri al ministero della transizione ecologica, al ministero dell'economia e delle finanze.

Arriva anche un direttore generale per gestire le nuove competenze individuate in questo modo per l'Enea.

IL TESTO DEL DECRETO LEGGE PNRR2

ItaliaOggi pubblica la prima parte del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, con le «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del di ripresa e resilienza (PNRR)»

CAPO I MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IN MATERIA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E UNIVERSITÀ E RICERCA

ART. 1

(Definizione dei profili professionali specifici nell'ambito della pianificazione di fabbisogni di personale)

1. All'articolo 6-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole «la semplificazione e» sono soppresse e le parole «di nuove figure e competenze professionali» sono sostituite dalle seguenti: «e alla definizione dei nuovi profili professionali individuati dalla contrattazione collettiva, con particolare riguardo all'insieme di conoscenze, competenze, capacità del personale da assumere anche per sostenere la transizione digitale ed ecologica della pubblica amministrazione».

2. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal presente decreto, le linee di indirizzo sono emanate entro il 30 giugno 2022.

ART. 2

(Piattaforma unica di reclutamento per centralizzare le procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni)

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'articolo 35-bis è inserito il seguente:

«Art. 35-ter

(Portale unico del reclutamento)

1. L'assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche centrali di cui all'articolo 1, comma 2, e nelle autorità amministrative indipendenti, avviene mediante concorsi pubblici orientati alla massima partecipazione ai quali si accede mediante registrazione nel Portale unico del reclutamento, di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56, di seguito «Portale», disponibile all'indirizzo www.In.PA.gov.it, sviluppato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la gestione.

2. All'atto della registrazione al Portale l'interessato compila il proprio curriculum vitae, completo di tutte le generalità anagrafiche ivi richieste, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indicando un indirizzo PEC a lui intestato al quale intende ricevere ogni comunicazione relativa alla procedura cui intende partecipare, ivi inclusa quella relativa all'eventuale assunzione in servizio, unitamente ad un recapito telefonico. La registrazione al Portale è gratuita e può essere realizzata esclusivamente mediante i sistemi di identificazione di cui all'articolo 64, commi 2-quater e 2-nonies, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'iscrizione al Portale comporta il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003,

n. 196. Non si tiene conto delle iscrizioni che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per la registrazione nel Portale o richieste dai bandi di concorso.

3. Le informazioni necessarie per l'iscrizione al Portale, le modalità di accesso e di utilizzo dello stesso da parte delle amministrazioni di cui al comma 1, e quelle per la pubblicazione dei bandi di concorso sono definite entro il 31 ottobre 2022 con protocolli adottati d'intesa tra il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e ciascuna amministrazione. Per i reclutamenti delle amministrazioni di cui all'articolo 3, i protocolli tengono conto delle specificità dei rispettivi ordinamenti, inclusa quella di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

4. Il Portale è esteso a Regioni ed enti locali per le rispettive selezioni di personale. Le modalità di utilizzo da parte di Regioni ed enti locali sono definite, entro il 31 ottobre 2022, con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5. I bandi per il reclutamento e per la mobilità del personale pubblico sono pubblicati sul Portale secondo lo schema predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica. Il Portale garantisce l'acquisizione della documentazione relativa a tali procedure da parte delle amministrazioni pubbliche in formato aperto e organizza la pubblicazione in modo accessibile e ricercabile secondo parametri utili ai cittadini che intendono partecipare a tali procedure.

6. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

2. Il Portale unico del reclutamento di cui al comma 1, è operativo dal 1° luglio 2022 e, a decorrere dalla medesima data, può essere utilizzato dalle amministrazioni pubbliche centrali di cui all'articolo 1, comma 2, e dalle autorità amministrative indipendenti. Dal 1° novembre 2022 le medesime amministrazioni utilizzano il Portale per tutte le procedure di assunzione a tempo determinato e indeterminato. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

3. Ai concorsi banditi prima della data di entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi la disciplina vigente alla data di pubblicazione del bando.

4. Per gli avvisi di selezione pubblicati sul Portale di cui al comma 1, gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 e all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si intendono assolti mediante pubblicazione, da parte dell'amministrazione cui è indirizzata l'istanza di accesso agli atti o di accesso civico generalizzato, di un apposito avviso sul medesimo Portale.

5. All'articolo 14-bis, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «avvalendosi del Portale del reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56.»

6. All'articolo 247 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i commi 8 e 9 sono abrogati.

7. A decorrere dal 1° novembre 2022 i componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici svolti secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono individuati nel rispetto dei principi della parità di genere, attraverso il Portale di cui al comma 1. Fino alla predetta data, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nomina i componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici unici di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e delle procedure selettive di cui dell'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base di elenchi di nominativi scelti tra soggetti in possesso di requisiti di comprovata professionalità e competenza. Gli elenchi sono formati dalle amministrazioni destinatarie delle predette procedure concorsuali che assicurano il rispetto del principio di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alla procedura di nomina delle sottocommissioni e dei comitati di vigilanza. Per le finalità di cui al presente comma, i termini di cui all'articolo 53, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativi all'autorizzazione a rivestire l'incarico di commissario nelle procedure concorsuali di cui al presente articolo, sono rideterminati, rispettivamente, in dieci e quindici giorni. L'articolo 3, comma 15, della legge 19 giugno 2019, n. 56 è abrogato.

ART. 3

(Riforma delle procedure di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni)

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'articolo 35-ter, introdotto dall'articolo 2 del presente decreto, è inserito il seguente:

"Art. 35-quater

(Procedimento per l'assunzione del personale non dirigenziale)

1. I concorsi per l'assunzione del personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ivi inclusi quelli indetti dalla Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, prevedono:

a) l'espletamento di almeno una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, e di una prova orale, comprendente l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera. Le prove di esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità tecniche e manageriali, che devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego per il profilo richiesto. Il numero delle prove d'esame e le relative modalità di svolgimento e correzione devono contemplare l'ampiezza e profondità della valutazione delle competenze definite nel

bando con l'esigenza di assicurare tempi rapidi e certi di svolgimento del concorso orientati ai principi espressi nel comma 2;

b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;

c) che le prove di esame possano essere precedute da forme di preselezione con test predisposti anche da imprese e soggetti specializzati in selezione di personale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e possono riguardare l'accertamento delle conoscenze o il possesso delle competenze di cui alla lettera a, indicate nel bando;

d) che i contenuti di ciascuna prova siano disciplinati dalle singole amministrazioni responsabili dello svolgimento delle procedure di cui al presente articolo, le quali adottano la tipologia selettiva più conferente con la tipologia dei posti messi a concorso, prevedendo che per l'assunzione di profili specializzati, oltre alle competenze, siano valutate le esperienze lavorative pregresse e pertinenti. Le predette amministrazioni possono prevedere che nella predisposizione delle prove le commissioni siano integrate da esperti in valutazione delle competenze e selezione del personale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

e) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali;

f) che i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possano concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale.

2. Le procedure di reclutamento di cui al comma 1 si svolgono con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, l'efficienza, l'efficacia e la celerità di espletamento, che assicurino l'integrità delle prove, la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, ricorrendo all'utilizzo di sistemi digitali diretti anche a realizzare forme di preselezione ed a selezioni decentrate, anche non contestuali, in relazione a specifiche esigenze o per scelta organizzativa dell'amministrazione procedente. Nelle selezioni non contestuali le amministrazioni assicurano comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.

3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi possono essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. Per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente. La commissione definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le sottocommissioni. Tali procedure e criteri di valutazione sono pubblicati nel sito internet dell'amministrazione procedente contestualmente alla graduatoria finale. All'attuazione del presente comma le amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente."

2. All'articolo 10, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 77, i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sono abrogati.

3. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole "all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76," sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,".

4. Ai concorsi banditi prima della data di entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi la disciplina vigente alla data di pubblicazione del bando.

5. All'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Ai fini dell'attuazione delle medesime disposizioni, il Ministro per la pubblica amministrazione, acquisite le proposte della Scuola nazionale dell'amministrazione, entro il 31 ottobre 2022, con proprio decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta specifiche linee guida."

6. Con decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, entro il 31 dicembre 2022, si provvede all'aggiornamento delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nel rispetto delle misure introdotte dal presente articolo e dei seguenti criteri:

a) raccolta organica delle disposizioni regolamentari che disciplinano la medesima materia, adeguando la normativa alla nuova disciplina di livello primario;

b) semplificazione e coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, del testo delle disposizioni vigenti, assicurando l'unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina;

c) indicazione espressa delle disposizioni da abrogare tra quelle previste dal decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e di ogni altra disposizione incompatibile con quelle introdotte dal presente decreto.

7. Con le ordinanze di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il Ministro della salute, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, può aggiornare i protocolli per lo svolgimento dei concorsi pubblici in condizioni di sicurezza.

ART. 4

(Aggiornamento dei codici di comportamento e formazione in tema di etica pubblica)

1. All'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito, il seguente: "1-bis. Il codice contiene, altresì, una sezione dedicata al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media da parte dei dipendenti pubblici, anche al fine di tutelare l'immagine della pubblica amministrazione."

b) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le pubbliche amministrazioni prevedono lo svolgimento di un ciclo formativo la cui durata e intensità sono proporzionate al grado di responsabilità e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico."

2. Il codice di comportamento di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiornato entro il 31 dicembre 2022 anche al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, lettera a).

ART. 5

(Rafforzamento dell'impegno a favore dell'equilibrio di genere)

1. Al fine di dare effettiva applicazione al principio della parità di genere nell'organizzazione e gestione del rapporto di lavoro, le amministrazioni adottano, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto dell'articolo 157, comma 4, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ed in coerenza con gli obiettivi di lungo periodo della Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026, misure che attribuiscono vantaggi specifici ovvero evitano o compensino svantaggi nelle carriere al genere meno rappresentato. I criteri di discriminazione positiva devono essere proporzionati allo scopo da perseguire ed adottati a parità di qualifica da ricoprire e di punteggio conseguito nelle prove concorsuali. A tal fine, entro il 30 settembre 2022, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Dipartimento delle pari opportunità, adotta specifiche linee guida.

ART. 6

(Revisione del quadro normativo sulla mobilità orizzontale)

1. All'articolo 30, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) a decorrere dal 1° luglio 2022 l'ultimo periodo del comma 1, è soppresso;

b) dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:

"1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini di cui al comma 1, e in ogni caso di avvio di procedure di mobilità, le amministrazioni provvedono a pubblicare il relativo avviso in una apposita sezione del Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter. Il personale interessato a partecipare alle predette procedure invia la propria candidatura, per qualsiasi posizione disponibile, previa registrazione nel Portale corredata dal proprio curriculum vitae esclusivamente in formato digitale. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1-quinquies. Per il personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, delle autorità amministrative indipendenti e dei soggetti di cui all'articolo 70, comma 4, i comandi o distacchi, sono consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei posti non coperti all'esito delle procedure di mobilità di cui al presente articolo. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai comandi o distacchi obbligatori, previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonché a quelli relativi alla partecipazione ad organi, comunque denominati, istituiti da disposizioni legislative o regolamentari che prevedono la partecipazione di personale di amministrazioni diverse, nonché ai comandi presso le sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte."

2. I comandi o distacchi, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, esclusi quelli di cui all'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, cessano alla data del 31 dicembre 2022 o alla naturale scadenza, se successiva alla predetta data, qualora le amministrazioni non abbiano già attivato procedure straordinarie di inquadramento di cui al comma 3.

3. Al fine di non pregiudicare la funzionalità, le amministrazioni interessate possono attivare, fino al 31 dicembre 2022, a favore del personale di cui al comma 2, già in servizio a tempo indeterminato presso le amministrazioni, le Autorità e i soggetti, di cui all'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, eccettuato il personale appartenente al servizio sanitario nazionale e quello di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che alla data del 31 gennaio 2022 si trovava in posizione di comando o distacco, nel limite del 50 per cento delle vigenti fasce assunzionali e nell'ambito della dotazione organica, procedure straordinarie di inquadramento in ruolo per il personale non dirigenziale, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le procedure straordinarie di cui al presente comma si tiene conto della anzianità maturata in comando o distacco, del rendimento conseguito e della idoneità alla specifica posizione da ricoprire. Non è richiesto il nulla osta dell'amministrazione di provenienza.

4. All'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, le parole "per gli estranei e per gli appartenenti a categorie sottratte alla contrattazione collettiva" sono sostituite dalle seguenti: "per il personale delle forze armate e delle forze di polizia".

5. All'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis Le pubbliche amministrazioni, nei casi in cui al proprio personale impiegato come esperti nazionali distaccati presso l'Unione europea non sono corrisposte dalle istituzioni, organi o agenzie europee interessati, sulla base di intese con gli stessi, le indennità di soggiorno, comunque denominate, previste dalla disciplina dell'Unione europea, possono corrispondere al predetto personale, per il periodo di effettiva assegnazione come esperti nazionali distaccati, una indennità forfettaria e onnicomprensiva, non pensionabile, destinata a sostenere le spese di soggiorno, di entità non superiore a quelle corrisposte dall'Unione europea per le medesime posizioni. A tal fine è autorizzata sullo stato di previsione del Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale la spesa di 400.000 euro per l'anno 2022 e di 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2023 che costituisce il limite di spesa per l'erogazione della indennità di cui al presente comma."

6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 400.000 euro per l'anno 2022 e 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

7. Al fine di potenziare la capacità delle amministrazioni attuatrici del Piano nazionale di ripresa e resilienza, possono essere conferiti incarichi dirigenziali a funzionari di cittadinanza italiana di organizzazioni internazionali o dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga alle percentuali ivi previste. Il conferimento degli incarichi ai sensi del presente comma è consentito nei limiti dei posti disponibili e delle fasce assunzionali dell'amministrazione che conferisce l'incarico, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti per una durata comunque non eccedente il termine del 31 dicembre 2026.

8. All'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "fino al 31 marzo 2022" sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2022».

ART. 7

(Ulteriori misure urgenti abilitanti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:
 1) al comma 6-bis le parole "entro il 30 aprile 2022" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2022";
 2) dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-bis. Le Regioni, per quanto riguarda le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, adeguano i rispettivi ordinamenti ai principi di cui al presente articolo e ai contenuti del Piano tipo definiti con il decreto di cui al comma 6.";

b) all'articolo 7, comma 4, le parole "ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e" sono soppresse;

c) all'articolo 9, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono ripartite le risorse di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 229 del 24 settembre 2021, residue e non impegnate pari a 48.100.000,00 euro a valere sulle risorse complessive destinate dal Sub-investimento 2.2.1 "Assistenza tecnica a livello centrale e locale" della misura MIC1 pari a 368.400.000,00 euro, destinandole, quanto a 30 milioni di euro al conferimento, da parte delle amministrazioni attuatrici, di ulteriori incarichi professionali da effettuarsi con le modalità e i criteri già definiti con il medesimo decreto di cui al comma 1 e, quanto a 18.100.000,00 euro, alla realizzazione di attività per il coordinamento e il rafforzamento delle attività operative di governance del progetto di cui al medesimo comma 1, mediante la realizzazione, presso il Dipartimento della funzione pubblica, di un Portale di progetto e di una Unità centrale, che cessa entro il 31 dicembre 2026, composta da professionisti ed esperti reclutati ai sensi dell'articolo 1, dedicata al raccordo dell'attività dei pool territoriali, alla misurazione dei tempi e alla verifica dei risultati, alla raccolta di evidenze su oneri amministrativi rilevati a livello regionale e nazionale, all'elaborazione di proposte di interventi di semplificazione, nonché al supporto ai lavori del Tavolo di coordi-

namento istituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1. L'amministrazione titolare dell'intervento è il Dipartimento della funzione pubblica quale Amministrazione centrale responsabile del sub-investimento 2.2.1 della misura MIC1; resta ferma l'applicazione delle disposizioni inerenti all'attuazione del PNRR, ivi comprese quelle riferite alla rendicontazione, monitoraggio e controllo."

2. All'articolo 31-bis, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021 n. 233, dopo le parole "A tale fine i comuni interessati comunicano" sono inserite le seguenti: " , entro il 30 luglio 2022,".

ART. 8

(Disposizioni per FormezPA)

1. Al fine di ottimizzare e rendere più efficienti le procedure di assunzione di personale pubblico, anche nell'ambito delle esigenze assunzionali connesse al Piano nazionale di ripresa e resilienza, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2022 da trasferire, nel medesimo anno, su un conto corrente di tesoreria centrale intestato a FormezPA appositamente istituito. FormezPA, in base all'effettivo fabbisogno finanziario, preleva le predette risorse fino al 31 dicembre 2024, a titolo di anticipazione delle somme necessarie a fronteggiare le spese connesse allo svolgimento di procedure concorsuali oggetto di convenzioni con le pubbliche amministrazioni con oneri a carico di queste ultime.

2. FormezPA, in relazione alle condizioni definite ai sensi del comma 3, provvede alla restituzione della somma di cui al comma 1, unitamente agli interessi passivi calcolati applicando il tasso dell'1 per cento su base annua in relazione alle somme prelevate dal conto corrente di tesoreria centrale di cui al medesimo comma 1, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2025 ed entro il 31 dicembre 2027, anche a valere sulle somme ottenute dalle pubbliche amministrazioni in relazione alle convenzioni di cui al comma 1, con conseguente chiusura del predetto conto corrente di tesoreria centrale.

3. Per le finalità di cui al presente articolo si provvede alla sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e FormezPA, nel quale sono definite le condizioni dell'anticipazione, prevedendo altresì, qualora FormezPA non adempia al rimborso delle stesse nei termini stabiliti, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenerne le risorse necessarie, fino a concorrenza della rata da rimborsare, a valere sulle somme a qualunque titolo dovute dallo Stato a FormezPA.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

ART. 9

(Contratti a tempo determinato)

del Ministero della giustizia, proroga assunzioni presso il Ministero della transizione ecologica e attuazione della legge 22 dicembre 2021, n. 227)

1. All'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo le parole "a tempo determinato", sono aggiunte le seguenti: " , non rinnovabile,".

2. Il termine per l'assunzione di trecentocinquanta unità appartenenti all'area III posizione economica F1, previste all'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, relativo al triennio 2019-2021, è differito al triennio 2021-2023.

3. Al fine di garantire l'attuazione della delega legislativa di cui alla legge 22 dicembre 2021, n. 227, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata ad incrementare la propria dotazione organica di una posizione dirigenziale di prima fascia e di due posizioni dirigenziali di seconda fascia e a indire una o più procedure per il reclutamento di personale non dirigenziale, da destinarsi anche all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, nell'ambito delle fasce assunzionali già autorizzate ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga alle procedure di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

4. Alla legge 22 dicembre 2021, n. 227, l'articolo 1, comma 5, lettera g), l'articolo 2, comma 2, lettera g) e l'articolo 3, comma 2, sono abrogati.

5. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3, pari a 333.102 euro per l'anno 2022 e a 666.204 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede, quanto a 333.102 euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, quanto a 666.204 euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante utilizzo di parte delle risorse rivenienti dalle abrogazioni delle disposizioni di cui al comma 4.

ART. 10

(Disposizioni in materia di conferimento di incarichi per il Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. Fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, ivi incluse le regioni e gli enti locali, in deroga al divieto di attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, possono conferire ai soggetti collocati in quiescenza da almeno due anni incarichi ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle risorse finanziarie già destinate per tale finalità nei propri bilanci, sulla base della legislazione vigente, fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 4, 5 e 15 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

2. Al personale di cui al comma 1 possono essere conferiti gli incarichi di cui all'articolo 31, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché, in presenza di particolari esigenze alle quali non è

possibile far fronte con personale in servizio e per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di reclutamento del personale dipendente, l'incarico di responsabile unico del procedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 31.

3. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo le parole "le amministrazioni di cui al comma 1" sono inserite le seguenti: "e i soggetti attuatori di interventi previsti dal medesimo Piano".

4. Al fine di rafforzare la propria capacità amministrativa, anche nell'ambito degli interventi attuati del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per il conferimento di incarichi professionali le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con riferimento a procedure da avviare e già avviate, possono ricorrere alle modalità di selezione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

ART. 11

(Potenziamento amministrativo delle regioni e delle politiche di coesione)

1. Al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le regioni a statuto ordinario che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti progetti possono, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti e comunque il termine del 31 dicembre 2026, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 di cui all'Allegato 1 al presente decreto. Le predette assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. La spesa di personale derivante dall'applicazione del presente comma non rileva ai fini dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 179, è aggiunto il seguente:

"179-bis. Le risorse finanziarie ripartite tra le amministrazioni interessate sulla base del comma 180, e non impegnate in ragione dell'insufficiente numero di idonei all'esito delle procedure svoltesi in attuazione dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, o della mancata accettazione della proposta di assunzione nel termine assegnato dall'amministrazione, comunque non superiore a trenta giorni,

possono essere destinate dalle predette amministrazioni alla stipula di contratti di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con soggetti in possesso di professionalità tecnica analoga a quella del personale non reclutato. I contratti di collaborazione sono stipulati sulla base di uno schema predisposto dall'Agenzia per la coesione territoriale che definisce, in particolare, le modalità, anche temporali, della collaborazione, comunque non superiori a trentasei mesi, e la soglia massima della remunerazione, nei limiti di quanto stabilito dal regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo, di cui al decreto del direttore della predetta Agenzia, n. 107, in data 8 giugno 2018.

ART. 12

(Potenziamento della Scuola Nazionale dell'Amministrazione)

1. Al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole "Il Comitato di gestione è composto dal Presidente, che lo presiede," sono inserite le seguenti: "dal Vicepresidente,";

b) all'articolo 7, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

"4-bis. Il Presidente nomina un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e svolge le funzioni delegategli dal Presidente.

4-ter. Il Vicepresidente è scelto tra le medesime categorie di soggetti di cui al comma 1. L'incarico del Vicepresidente cessa contestualmente alla cessazione dell'incarico del Presidente che lo ha nominato. Il Vicepresidente può essere confermato per una sola volta. Se dipendente statale o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, può essere collocato nella posizione di fuori ruolo, di aspettativa o di comando, secondo i rispettivi ordinamenti. Qualora sia collocato nelle predette posizioni, conserva il trattamento economico in godimento che è incrementato da un'indennità di carica stabilita con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Diversamente conserva il trattamento economico in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza e percepisce una indennità, comprensiva di rimborsi spese, nel limite massimo di 20.000 euro annui al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione, stabilita con le modalità di cui al precedente periodo. Per la figura del Vicepresidente è autorizzata la spesa di 150.362 per l'anno 2022 e 301.263 annui a decorrere dall'anno 2023";

c) all'articolo 11:

1) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a reclutare, dall'anno 2023, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e con corrispondente aumento della dotazione organica del personale non dirigenziale, ventotto unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nella categoria A, posizione economica F1, mediante apposite procedure selettive, nell'ambito delle quali possono essere valorizzate le esperienze lavorative maturate dai titolari di contratti stipulati nell'ultimo triennio per lo svolgimento di at-

tività di tutoraggio ai sensi del comma 1-bis. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.916.248 annui a decorrere dall'anno 2023";

d) all'articolo 12:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. La Scuola ha sede in Roma. Le attività della Scuola possono svolgersi presso la sede distaccata di Caserta e presso poli formativi localizzati sul territorio nazionale.";

2) al comma 2, dopo le parole "di una sede distaccata" sono aggiunte le seguenti: "o di un polo formativo";

3) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Dall'istituzione dei poli formativi non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai connessi adempimenti della SNA, quest'ultima provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.";

e) all'articolo 13, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Al fine di assicurare alla Scuola lo svolgimento delle attività previste all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a reclutare, dall'anno 2023, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e attraverso procedure concorsuali pubbliche, ai sensi dell'articolo 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente pari a trenta unità di personale di categoria A, profilo professionale di specialista esperto di formazione, comunicazione e sistemi di gestione, posizione economica F3 e a trenta unità di personale di categoria B, profilo di assistente specialista, posizione economica F3, con corrispondente incremento della dotazione organica del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 3.974.422 annui a decorrere dall'anno 2023.

2-ter. Dal 1° giugno 2022 e fino al 31 dicembre 2026, presso la Scuola opera un contingente di personale in possesso di specifiche competenze utili allo svolgimento delle sue attività istituzionali, assunto, previo svolgimento di selezioni pubbliche comparative, con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.

2-quater. Il contingente di personale di cui al comma 2-ter non può superare le venti unità della categoria B, posizione economica F3, del contratto collettivo nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, ripartite in dieci unità per le attività di supporto alla didattica e dieci unità per le attività di supporto alla gestione amministrativa, riferite ai compiti della Scuola in materia di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, alle procedure concorsuali che la Scuola svolge e alle funzioni di reingegnerizzazione dei processi di lavoro.

2-quinquies. La durata dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui al comma 2-ter, i quali non sono rinnovabili, non può essere superiore a trentasei mesi.

2-sexies. Per l'attuazione dei commi 2-ter, 2-quater e 2-quinquies è autorizzata la spesa di euro 705.487 per l'anno 2022 e di euro 1.209.405 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

2-septies. Per il potenziamento e lo sviluppo dei compiti della Scuola connessi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, delle funzioni relative alle procedure concorsuali e di quelle relative alla reingegnerizzazione dei processi di lavoro,

la dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri è aumentata di due unità dirigenziali di livello non generale. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma, in sede di prima applicazione possono essere conferiti incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, o dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai relativi limiti percentuali vigenti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 176.576 per l'anno 2022 e di euro 353.152 a decorrere dall'anno 2023.

2-octies. La Scuola provvede ai costi per la gestione dei concorsi pubblici e per le spese di funzionamento indotte dal reclutamento del personale di cui ai commi 2-bis e seguenti nell'ambito delle risorse derivanti dal contributo finanziario ordinario dello Stato disponibile a legislazione vigente.";

2. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, i commi 4 e 5 sono abrogati.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettere b), c) ed e), pari a euro 1.032.425 per l'anno 2022, a euro 7.754.490 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 e a euro 6.545.085 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede quanto a 1.032.425 per l'anno 2022 e euro 4.500.000 annui a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a euro 3.254.490 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 e euro 2.045.085 annui a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232

ART. 13

(Durata e disciplina del corso di formazione iniziale per i consiglieri penitenziari nominati all'esito dei concorsi banditi nell'anno 2020)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, i consiglieri penitenziari nominati in esito ai concorsi banditi con decreto 5 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV Sezione Speciale - 19 maggio 2020 n. 39, nonché con decreto 28 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV Sezione Speciale - n. 74 del 22 settembre 2020, e con decreto 28 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV Sezione Speciale - n. 78 del 6 ottobre 2020, svolgono il corso di formazione iniziale in dodici mesi e sostengono gli esami validi anche ai fini del superamento della prova al termine del primo semestre e quelli per la formulazione del giudizio di idoneità al termine del secondo semestre del corso.

2. Per i consiglieri penitenziari nominati in esito ai concorsi indicati al comma 1, le materie e le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale, le modalità degli esami previsti durante e al termine del corso e i criteri di determinazione in ruolo dei funzionari risultati idonei sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

ART. 14

(Disposizioni in materia di Università e ricerca)

1. Al fine di dare attuazione alle misure di cui all'Investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nel periodo di esecuzione del piano, a seguito di avvisi pubblicati dal Ministero dell'università e della ricerca, le università possono procedere alla copertura di posti di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, mediante le procedure di cui all'articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 230, riservate a studiosi che hanno ottenuto un Sigillo di Eccellenza (Seal of Excellence) a seguito della partecipazione a bandi, emanati nell'ambito dei Programmi quadro Horizon 2020 ed Horizon Europe negli anni 2022 o precedenti, relativi alle Azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA). Alle procedure di cui al primo periodo non si applica il terzo periodo dell'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230. Gli enti pubblici di ricerca, a seguito di avvisi pubblicati dal Ministero dell'università e della ricerca, possono assumere gli studiosi di cui al primo periodo, anche mediante le procedure di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127. Alla copertura degli oneri previsti dal presente comma si provvede nei limiti delle risorse assegnate all'investimento M4C2-1.2, pari a 600 milioni di euro.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, le chiamate di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, relative ai vincitori dei programmi di ricerca dello European Research Council avvengono anche in deroga alle facoltà assunzionali e comunque nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 297, lettera c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, assegnate alle università statali secondo il riparto del fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

3. Il conseguimento di finanziamenti nell'ambito dei programmi di ricerca di cui al comma 2 è considerato merito eccezionale ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e non richiede la valutazione di cui al comma 3 del medesimo articolo 16. Gli enti pubblici di ricerca, a seguito di avvisi pubblicati dal Ministero dell'università e della ricerca e comunque nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, nel periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza possono assumere per chiamata diretta i vincitori dei programmi di ricerca di cui al primo periodo, anche in deroga ai limiti quantitativi dell'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite misure operative specifiche per le chiamate e le assunzioni di cui al presente articolo finalizzate ad incentivare l'accoglimento dei ricercatori presso le università italiane, statali e non statali legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale e gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

5. All'articolo 12 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 di-

cembre 2021, n. 233, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis) Le risorse di cui al comma 1, terzo periodo, non costituiscono incremento del fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 68 del 2012, e non concorrono al computo della percentuale a carico delle regioni, con risorse proprie, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012."

6. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, la parola "due" è sostituita dalla seguente: "tre".

ART. 15

(Rafforzamento della struttura organizzativa dell'ANPAL)

1. Al fine di potenziare le funzioni di coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro, all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"4-bis. A decorrere dall'anno 2022 la dotazione organica dell'ANPAL vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione è incrementata di un numero complessivo di 43 unità di personale, di cui due dirigenti di livello dirigenziale generale, un dirigente di livello dirigenziale non generale e 40 unità appartenenti alla terza area funzionale, fascia economica F1. L'ANPAL è autorizzata, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, e in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il contingente di personale di cui al primo periodo. Il contingente di personale di livello non dirigenziale è assunto tramite l'avvio di procedure concorsuali pubbliche ovvero l'utilizzo di graduatorie esistenti.

4-ter. Per l'assunzione del contingente di personale di cui al comma 4-bis è autorizzata una spesa pari ad euro 1.283.627 per l'anno 2022 e una spesa pari ad euro 2.200.503 a decorrere dall'anno 2023. È, altresì, autorizzata, per l'anno 2022, una spesa pari ad euro 100.000 per l'espletamento delle relative procedure concorsuali pubbliche.

4-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-ter si provvede a valere sugli stanziamenti ordinari del bilancio dell'ANPAL, con corrispondente utilizzo delle entrate accertate annualmente rivenienti dal Fondo di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 234."

ART. 16

(Potenziamento della capacità amministrativa del Ministero dell'interno ai fini dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR)

1. Al fine di garantire le attività connesse alla gestione, erogazione, monitoraggio e controllo dei finanziamenti statali agli investimenti comunali per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla disciplina vigente, il Ministero dell'interno è autorizzato per l'anno 2022 ad assumere per le esigenze del Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per la finanza locale, anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, 20 unità di personale, da

inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali, nei profili professionali economico, informatico, giuridico e statistico, con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata complessiva anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente quella di attuazione dei progetti e comunque il termine del 31 dicembre 2026.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 435.422 per l'anno 2022 e a euro 870.843 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

ART. 17

(Misure di potenziamento dell'esecuzione penale esterna e determinazione della dotazione organica dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità, nonché autorizzazione all'assunzione)

1. Ai fini del rafforzamento delle misure per l'esecuzione penale esterna e per garantire la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, la dotazione organica dei dirigenti penitenziari del ruolo di esecuzione penale esterna è incrementata di 11 unità. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 521.938 per l'anno 2022, di euro 1.043.876 per l'anno 2023, di euro 1.071.475 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di euro 1.099.074 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di euro 1.126.674 per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e di euro 1.154.273 annui a decorrere dall'anno 2030.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, la dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di 1.092 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 895 unità dell'Area III, posizione economica F1 e 197 unità dell'Area II, posizione economica F2. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 7.791.328 per l'anno 2022, di euro 46.747.967 annui a decorrere dall'anno 2023.

3. In attuazione di quanto disposto al comma 1, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nell'anno 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza 1° luglio 2022, del citato contingente di personale dirigenziale, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Per la copertura della dotazione organica conseguente a quanto disposto dal comma 2 il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, e in data non anteriore al 1° novembre 2022, 1.092 unità di personale amministrativo non dirigenziale, di cui 895 appartenenti all'Area III, posizione economica F1 e 197 unità appartenenti all'Area II, posizione eco-

nomica F2, mediante l'espletamento di procedure concorsuali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto e in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali dell'amministrazione per la giustizia minorile e di comunità previste dalla normativa vigente. L'amministrazione comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, entro 30 giorni dalle assunzioni, i dati concernenti le unità di personale effettivamente assunte ai sensi dei precedenti commi e i relativi oneri sostenuti.

5. Ai fini dell'adeguamento delle tabelle concernenti le dotazioni organiche di personale dirigenziale penitenziario e del personale non dirigenziale, indicate nel regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, si provvede ai sensi dell'articolo 35, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

6. Per l'espletamento delle procedure concorsuali di cui ai commi 3 e 4 è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2022.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 6 del presente articolo pari a euro 10.313.266 per l'anno 2022, a euro 47.791.843 per l'anno 2023, a euro 47.819.442 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a euro 47.847.041 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a euro 47.874.641 per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e a euro 47.902.240 annui a decorrere dall'anno 2030 si provvede:

a) quanto ad euro 10.313.266 per l'anno 2022 e ad euro 17.500.000 annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

b) quanto ad euro 30.291.843 per l'anno 2023, euro 30.319.442 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, euro 30.347.041 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, euro 30.374.641 per ciascuno degli anni 2028 e 2029, euro 30.402.240 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021 n. 234.

CAPO II

MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IN MATERIA FINANZIARIA E FISCALE

ART. 18

(Disposizioni riguardanti le sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, la fatturazione elettronica e i pagamenti elettronici)

1. All'articolo 15, comma 4-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di sanzioni per man-

cata accettazione dei pagamenti elettronici, le parole "dal 1° gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "dal 30 giugno 2022".

2. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 127, in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, le parole da "Sono esonerati dalle predette disposizioni" fino alle parole "o committente soggetto passivo d'imposta." sono soppresse.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti. Per il terzo trimestre del periodo d'imposta 2022, le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai soggetti ai quali l'obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

4. All'articolo 22, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, in materia di trasmissione dei dati relativi alle operazioni giornaliere saldate con mezzi di pagamento elettronici, le parole "di cui al comma 1-ter" sono soppresse.

ART. 19

(Portale nazionale del sommerso)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Al fine di una efficace programmazione dell'attività ispettiva nonché di monitorare il fenomeno del lavoro sommerso su tutto il territorio nazionale, le risultanze dell'attività di vigilanza svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro, dal personale ispettivo dell'INPS, dell'INAIL, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza avverso violazioni in materia di lavoro sommerso nonché in materia di lavoro e legislazione sociale

confluiscono in un portale unico nazionale gestito dall'Ispettorato nazionale del lavoro denominato Portale nazionale del sommerso (PNS). Il Portale nazionale del sommerso sostituisce e integra le banche dati esistenti attraverso le quali l'Ispettorato nazionale del lavoro, l'INPS e l'INAIL condividono le risultanze degli accertamenti ispettivi.";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Nel portale di cui al comma 1 confluiscono i verbali ispettivi nonché ogni altro provvedimento consequenziale all'attività di vigilanza, ivi compresi tutti gli atti relativi ad eventuali contenziosi instaurati sul medesimo verbale.";

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 5 milioni per l'anno 2022 ed euro 800.000 annui a partire dall'anno 2023 si provvede:

a) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2022, mediante riduzione, per 2,86 milioni di euro per l'anno 2022, del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

ART. 20

(Misure per il contrasto del fenomeno infortunistico nell'esecuzione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro)

1. Allo scopo di assicurare un'efficace azione di contrasto al fenomeno infortunistico e di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro nella fase di realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) promuove appositi proto-

colli di intesa con aziende e grandi gruppi industriali impegnati nella esecuzione dei singoli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per l'attivazione, tra gli altri:

a) di programmi straordinari di formazione in materia di salute e sicurezza che, fermi restando gli obblighi formativi spettanti al datore di lavoro, mirano a qualificare ulteriormente le competenze dei lavoratori nei settori caratterizzati da maggiore crescita occupazionale in ragione degli investimenti programmati;

b) di progetti di ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche in materia, tra l'altro, di robotica, esoscheletri, sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro, materiali innovativi per l'abbigliamento lavorativo, dispositivi di visione immersiva e realtà aumentata, per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sul lavoro;

c) di sviluppo di strumenti e modelli organizzativi avanzati di analisi e gestione dei rischi per la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro inclusi quelli da interferenze generate dalla compresenza di lavorazioni multiple;

d) di iniziative congiunte di comunicazione e promozione della cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 21

(Utilizzo di economie degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. Fatta salva la normativa in materia di utilizzo delle economie di progetto e delle risorse disponibili per la compensazione degli oneri derivanti dall'incremento dei prezzi dei materiali necessari alla realizzazione delle opere, le amministrazioni titolari degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza possono destinare eventuali risorse delle missioni e componenti

del Piano di Ripresa e Resilienza non assegnate in esito alle procedure di selezione dei progetti al finanziamento dei Progetti Bandiera di cui all'articolo 33, comma 3, lettera b), del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, proposti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano all'interno delle stesse missioni e componenti del Piano, in coerenza con le relative condizioni e previa individuazione del contributo di tali progetti ai traguardi e obiettivi già fissati per le stesse, nel rispetto del vincolo di cui all'articolo 2, comma 6-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e con allocazione nelle aree territoriali alle quali le risorse non assegnate erano originariamente destinate, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.

2. Alla realizzazione dei Progetti Bandiera di cui al comma 1 possono altresì concorrere le risorse afferenti ai Piani di sviluppo e coesione, programmazione 2021/2027, di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

ART. 22

(Beni confiscati alla mafia - ulteriori misure a supporto)

1. Al fine di rendere effettivi gli obiettivi della misura "Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie" di cui alla missione M5C3, investimenti 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, per le spese di gestione dei predetti beni, da trasferire all'Agenzia per la coesione territoriale con la dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite dall'Agenzia per la coesione territoriale con propri provvedimenti in favore degli enti beneficiari selezionati all'esito delle procedure di attuazione della misura di cui al comma 1.

Barriera anti-crisi da 14 mld

LA STRUTTURA DEL DECRETO LEGGE

Un pacchetto di misure su cinque direttrici

Un pacchetto di aiuti da 14 miliardi su cinque direttrici. Il decreto legge approvato il 2 maggio scorso dal consiglio dei ministri punta a rafforzare l'azione di contrasto agli effetti della crisi politica e militare in Ucraina, potenziando strumenti a disposizione e creandone di nuovi, con particolare riguardo ai seguenti ambiti: energia, con misure per ridurre il costo, semplificare ulteriormente i procedimenti autorizzatori per la realizzazione di nuovi impianti e potenziare la produzione energetica nazionale; imprese, con misure per assicurare liquidità alle imprese colpite



dalla crisi ucraina, fronteggiare il rincaro delle materie prime e dei materiali da costruzione, assicurare produttività e attrazione degli investimenti; lavoro, politiche sociali e servizi ai cittadini, con misure per lavoratori e pensionati contro l'inflazione, nonché per il personale, il trasporto pubblico locale, le locazioni, i servizi digitali; enti territoriali, con misure per sostenere Regioni, province e comuni e potenziare gli investimenti; accoglienza e supporto economico, con misure sia a beneficio delle persone in fuga e accolte in Italia, sia in favore del Governo ucraino.

DAL 20 AL 25% LO SGRAVIO PER ACQUISTO GAS

Il bonus elettricità si allunga. Credito agli autotrasportatori

Bonus sociale energia elettrica e gas avanti tutta: la misura, già adottata per il secondo trimestre 2022, è estesa al terzo trimestre 2022 e sarà attuata dall'Arera-Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. Nel dl aiuti spazio anche al rafforzamento dei crediti d'imposta in favore delle imprese per energia elettrica e gas. Grazie a: credito d'imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2022 alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale per l'acquisto di gas naturale (decreto legge n. 21/2022): dal 20 al 25%; credito d'imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2022 alle imprese a forte consumo di gas naturale (decreti-legge nn. 4 e 17/2022): dal 20 al

25%; credito d'imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2022 alle imprese dotate di contatori di potenza disponibile pari a superiore a 16,5 kW, diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica (decreto-legge n. 21/2022): dal 12 al 15%. credito di imposta riconosciuto per il primo trimestre 2022 alle imprese a forte consumo di gas naturale: 10%. E per far fronte all'eccezionale incremento del costo del carburante, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 28% delle spese sostenute nel primo trimestre 2022 per l'acquisto del gasolio da parte degli autotrasportatori utilizzati in veicoli di peso superiore a 7,5 tonnellate, di categoria euro 5 o superiore.

RITOCCHI ANCHE PER FORMAZIONE E CINEMA

Il 110% guarda a fine anno. Sui beni 4.0 aliquota al 50%

Il superbonus guarda a fine anno per le villette: la detrazione del 110% spetta anche, in relazione agli interventi su unità immobiliari effettuati da persone fisiche (edifici unifamiliari), per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.

Ok anche al rafforzamento di una serie di crediti d'imposta - per investimenti in beni immateriali 4.0: l'aliquota del credito d'imposta previsto dalla legge n. 178/2020 è aumentata, sino al 31 dicembre 2022 o 30 giugno 2023 se è stato effettuato un pagamento in acconto pari almeno al 20% del valore

dei beni, dal 20 al 50%; - per formazione 4.0: le aliquote del credito d'imposta previsto dalla legge n. 160/2019 per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze tecnologiche sono aumentate dal 50 al 70% (per le piccole imprese) e dal 40 al 50% (per le medie imprese); - per il cinema: è potenziato il TAX credit sale cinematografiche: si modifica la misura del credito d'imposta e il suo ambito oggettivo di applicazione, sostituendo il vigente tetto massimo del 20% degli introiti derivanti dalla programmazione di opere audiovisive con il tetto massimo del 40% dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche.

AUMENTA ANCHE IL SOSTEGNO AGLI AFFITTI

Assegno a chi è sotto 35 mila € Fondi per accoglienza minori

In materia di lavoro e pensioni, la principale misura contenuta nel decreto aiuti è il riconoscimento di un assegno (di 200 euro) per i lavoratori e pensionati con reddito inferiore a 35 mila euro per contribuire alle difficoltà connesse al caro prezzi. E' poi incrementato il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (c.d. "Fondo affitti"), mentre per quanto riguarda i servizi di cittadinanza digitale, il ministero dello sviluppo economico stipulerà convenzioni con le amministrazioni pubbliche al fine di realizzare il progetto "Polis - Case dei servizi di cit-

tadinanza digitale" per rendere accessibili i servizi dei comuni. E a proposito di enti locali, ai comuni che accolgono minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina in conseguenza della crisi politica e militare in atto è riconosciuto il rimborso dei costi sostenuti sino ad un massimo ai 100 euro al giorno pro-capite. Si prevede a tal fine uno stanziamento di 58 milioni di euro per il 2022. Ai comuni che ospitano richiedenti il permesso di protezione temporanea riconosciuto un contributo un tantum per l'erogazione dei servizi sociali, nel limite di 40 milioni di euro per il 2022



IMPRESE E OPERE PUBBLICHE

Cantieri, subito tre miliardi contro il rincaro dei materiali

In materia di impresa, per fronteggiare l'aumento dei prezzi materiali da costruzione, il dl aiuti per consentire la prosecuzione della realizzazione delle opere pubbliche avviate e stimolare la partecipazione alle nuove gare, introduce misure tese a ammorbidire il caro-materiali e l'aumento dei prezzi dei carburanti e dell'energia. Sono stanziati complessivamente 3 miliardi di euro per il 2022, 2,55 miliardi per il 2023 e 1,5 miliardi dal 2024 al 2026. Rifinanziamento al via per il Fondo Ipcei - Progetti di comune interesse europeo a supporto di iniziative industriali strategiche. Al fine di promuovere l'interdisciplina-



rità dei corsi di studio e la formazione di profili professionali innovativi e altamente specializzati che possano soddisfare i fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e dalle filiere produttive nazionali, le università possono promuovere "Patti territoriali per l'alta formazione per le imprese" con soggetti pubblici e privati e ricevere un contributo statale a titolo di cofinanziamento, al fine di colmare i divari territoriali. I Patti, spiega una nota di Palazzo Chigi, devono potenziare l'offerta formativa nelle materie STEM-Science, Technology, Engineering and Mathematics, integrate con discipline socio-umanistiche.

CONTRATTI INTERROTTI, PRONTI 200 MILIONI

Garanzie Sace per far fronte alla crisi di liquidità

Prevvia autorizzazione della Commissione europea, Sace potrà concedere, sino al 31 dicembre 2022, garanzie in favore di banche e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito per finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi alle imprese che debbano fronteggiare esigenze di liquidità riconducibili alle conseguenze economiche negative derivanti dalla crisi ucraina, ivi compresa la necessità di aprire credito a supporto delle importazioni di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari. Disco verde a 200 milioni di euro per il 2022 per l'erogazione di contributi a fondo perduto in favore del-

le imprese che abbiano perduto fatturato a causa dalla contrazione della domanda a seguito della crisi ucraina, abbiano registrato l'interruzione di contratti e progetti esistenti, siano state coinvolte nella crisi delle catene di approvvigionamento (si veda ItaliaOggi di ieri). E ancora, sempre previa autorizzazione della Commissione europea, la garanzia del Fondo centrale di garanzia, nella misura massima del 90%, potrà essere concessa in relazione a finanziamenti che realizzino obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici.

pagina a cura di Giovanni Galli

DECRETO AIUTI/ Il semaforo verde agli attesi tre mesi in più per gli edifici unifamiliari

Villette col superbonus lungo

Ok 110% a dicembre col 30% dei lavori entro settembre

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Superbonus 110% per gli interventi eseguiti sugli edifici unifamiliari per le spese sostenute entro il 31 dicembre prossimo purché entro il 30 settembre, anziché al 30 giugno, siano stati eseguiti lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.

Questa una delle più attese novità introdotte nella bozza di decreto "Energia e investimenti" licenziato lo scorso 2 maggio dal Consiglio dei ministri, con particolare riferimento alla detrazione maggiorata, di cui all'art. 119 del dl 34/2020.

Si tratta, quindi, di tre mesi in più, dal 30/06 al 30/09/2022, non per effettuate i pagamenti degli interventi ma per eseguire almeno il 30% dell'intervento complessivo, di cui al comma 8-bis del citato art. 119 del dl 34/2020, il quale, attualmente, stabilisce che il superbonus spetta "per gli interventi effettuati su unità immobiliari dal-

le persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo".

Si tratta, quindi, degli interventi eseguiti dalle persone fisiche su edifici unifamiliari che permetteranno, al raggiungimento della detta percentuale, di poter ottenere la detrazione maggiorata indicata su tutti i lavori eseguiti e pagati entro la fine del 2022; per i condomini, com'è noto, si mantiene il 110% per un ulteriore anno e poi si applica il décalage a partire dal 2024 e fino al 2025, utilizzando rispettivamente la detrazione nella misura del 70% e del 65%.

Come si evince anche dalle modifiche che intervengono sul secondo periodo del citato comma 8-bis dell'art. 119 del dl 34/2020, il 30% indicato riguarda l'intervento complessivo,

nel cui calcolo "possono" essere compresi anche i lavori che non beneficiano della detrazione maggiorata; per come indicato, tale applicazione è possibile ("possono essere ricompresi") e non obbligatoria, probabilmente in un'ottica di semplificazione dei calcoli. Si segnala, sul tema, una recente risposta dell'Agenzia delle entrate (si veda, FAQ aggiornate al 3/02/2022) che richiama una precedente risposta a un preciso interpello (risposta n. 791/2021) con la quale l'agenzia, pur tenendo conto che ci si riferiva al previgente comma 8-bis e con il quale si stabiliva che le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa o di arti e professioni, potevano fruire del superbonus del 110% con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche anche per le spese sostenute entro il

31/12/2022, ha fornito la propria lettura sulla determinazione della percentuale dei lavori necessaria per ottenere il bonus sulle spese sostenute entro il 31 dicembre prossimo.

Con riferimento alla condizione che al 30/06/2022 fossero stati effettuati almeno il 60% dell'intervento complessivo, l'Agenzia delle entrate ha precisato (FAQ del 3/02/2022) che, stante la formulazione della norma, la detta percentuale doveva (e, quindi, obbligo) essere commisurata all'intervento complessivamente considerato, comprendendo, quindi, non solo gli interventi che fruiscono del 110% (superbonus) ma anche quelli ordinari (per esempio, quelle pari al 50% riferibili agli interventi di ristrutturazione edilizia) e che il citato criterio si doveva ritenere valido anche con riferimento alle nuove disposizioni contenute nel citato comma 8-bis dell'articolo 119 del dl 34/2020, come sostituito dalla legge di bilancio 2021 (legge 234/2021). Si ritie-

ne, quindi, che il legislatore sia passato da un obbligo imposto a una facoltà per il beneficiario, presumibilmente per agevolare un calcolo che, in pratica, non è di così facile e immediata determinazione.

Con la locuzione "possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo", infatti, si apre chiaramente alla possibilità che i fruitori del 110%, al fine di ottenere la detrazione maggiorata del 110%, anche sui pagamenti eseguiti fino al prossimo 31 dicembre, per determinare la percentuale del 30% dell'intervento complessivo, possano, discrezionalmente, considerare solo gli interventi da superbonus ovvero tutti i lavori eseguibili, almeno quelli indicati nelle comunicazioni di inizio lavori asseverate (Cilas), non riguardanti specificamente la detta detrazione maggiorata, ma anche interventi che beneficiano delle detrazioni ordinarie limitando le difficoltà operative. — © Riproduzione riservata —



Appalti, ok agli avvocati presidenti dei consultivi

«Discriminatorio». Scatta lo stop al decreto del ministero delle Infrastrutture nella parte in cui non consente agli avvocati del libero foro di assumere la presidenza dei collegi consultivi delle stazioni appaltanti, istituito dal decreto semplificazioni in piena emergenza Covid. E ciò perché sussiste una disparità di trattamento: all'incarico di vertice sono ammessi magistrati, prefetti e manager ma non i legali, mentre l'organo tecnico si occupa proprio di risolvere in breve tempo le controversie che possono sorgere durante l'esecuzione del contratto. È quanto emerge dall'ordinanza 2585/22 del Tar Lazio. Accolto il ricorso proposto, fra gli altri, dal Coa di Roma: sospesa l'efficacia del dm emanato dal Mims nella parte in cui esclude i legali dal novero dei giuristi che possono guidare il collegio consultivo introdotto dal dl 76/2020 e poi modificato dal semplificazioni bis. Il ministero non rispetta il vincolo imposto dalla legge nello stabilire i requisiti professionali che deve possedere chi guida l'organo tecnico. Sulla disparità di trattamento pesa l'esempio della Camera arbitrale per i contratti pubblici istituita presso l'Anac: non è escluso che al vertice sieda un avvocato laddove anche un legale può iscriversi all'albo degli arbitri. In realtà la categoria neppure risulta considerata dalla norma "incriminata" fra i giuristi che possono aspirare al timone del comitato consultivo. Possono invece farlo i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e avvocati dello Stato. E altrettanto vale per i dirigenti «di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici». Si tratta di un'equiparazione «illogica e irragionevole»: magistrati, prefetti e avvocati dello Stato sono personale che opera in regime di diritto pubblico con uno spiccato legame di funzionalizzazione con lo "Stato-apparato", mentre gli altri prestano attività per soggetti che agiscono iure privatorum.

Dario Ferrara

IO ONLINE Il testo della decisione su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi/assello

© Riproduzione riservata



La crisi non frena il 4.0 Al digitale il 70% di spesa in macchinari

Industria. Sale la quota di investimenti innovativi finanziati dalla Nuova Sabatini. Il decreto aiuti potenzia i bonus su formazione e software

Carmine Fotina

ROMA

Lanciato nel 2017, il piano Industria 4.0 (ora noto come Transizione 4.0) si prepara al restyling. Ma nel frattempo gli investimenti nella digitalizzazione delle imprese mettono ancora in fila numeri significativi.

Il nuovo decreto aiuti ha appena potenziato le aliquote per il bonus sulla formazione 4.0 e per l'acquisto di software e con la prossima legge di bilancio si punta a rinnovare profondamente il piano, puntando di più sugli investimenti in ambito energetico. In questo momento comunque un termometro fedele dell'impegno dell'industria nell'ammodernamento di macchinari e impianti è rappresentato dai finanziamenti agevolati della misura "Nuova Sabatini". Da un'elaborazione del Sole 24 Ore, sulla base dei dati del ministero dello Sviluppo economico e di Assilea (l'associazione italiana del leasing), emerge che tra 2021 e inizio 2022, in piena pandemia, il 70% delle operazioni è stato dedicato al rinnovo dei macchinari funzionali al processo di digitalizzazione e il 30% a investimenti in beni strumentali tradizionali. Un cambio di passo significativo rispetto al 2020, quando il rapporto era del 51% contro il 49 per cento.

La spinta sul digitale

Ha progressivamente dato effetti la

maggiorazione del contributo statale che viene riservata agli investimenti a più alto contenuto innovativo. La normativa prevede infatti che il contributo del ministero dello Sviluppo economico sia determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all'investimento, ad un tasso d'interesse annuo che è pari al 2,75% per gli investimenti ordinari e al 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali. Un differenziale, in sostanza, del 30 per cento a favore delle spese 4.0.

Nel 2020 le prenotazioni per investimenti ordinari della Nuova Sabatini sono arrivate a poco meno di 2,7 miliardi di euro contro 2,8 miliardi della cosiddetta "Tecno-Sabatini 4.0", per un totale di circa 5,5 miliardi. Poi il peso delle due voci ha visto prevalere nel 2021 e nei primi mesi del 2022 il digitale in modo sempre più evidente. Lo scorso anno si è chiuso con 9,9 miliardi di prenotazioni per operazioni 4.0 rispetto a 4,2 miliardi per investimenti ordinari. Nei primi quattro mesi di quest'anno il confronto è tra 3,3 miliardi per il digitale e 1,4 miliardi per i beni tradizionali. Sommando il 2021 e la prima parte del 2022, si ottiene il 70% targato 4.0 a fronte del 30% per investimenti ordinari.

Le novità varate e in arrivo

Il resoconto della "Nuova Sabatini"

fotografa dunque una tendenza ancora ben visibile agli investimenti in digitalizzazione, che esce addirittura rafforzata con la crisi. Intanto il piano Transizione 4.0, cioè l'insieme di misure che si basano sui crediti di imposta e non sui finanziamenti agevolati, è comunque oggetto continuo di esame da parte del governo.

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza del resto ha previsto la costituzione di un Comitato scientifico per la valutazione dell'impatto economico degli interventi del "Piano Transizione 4.0" cui partecipano componenti del ministero dell'Economia, dello Sviluppo economico e della Banca d'Italia.

Nel decreto aiuti approvato lunedì dal consiglio dei ministri è entrato un potenziamento delle aliquote del credito di imposta per la formazione limitatamente alle Pmi (70% per le piccole imprese e 50% per le medie) e l'innalzamento dal 20% al 50% del beneficio per l'acquisto di software 4.0.

Sono rimasti fuori dal Dl altri cambiamenti allo studio, rinviati probabilmente alla legge di bilancio, cioè la riorganizzazione del piano per dare più spazio agli investimenti funzionali alla transizione energetica e l'incremento per il 2023-2025 anche dei crediti d'imposta che si applicano all'acquisto di beni strumentali materiali 4.0 (l'ex "iperammortamento").

© RIPRODUZIONE RISERVATA


51%

IL CAMBIO DI PASSO
Nel 2020 gli investimenti per beni digitali erano il 51% delle operazioni «Nuova Sabatini». Tra il 2021 e l'inizio del 2022 sono passati al 70%

LE MAGGIORAZIONI NEL DL AIUTI
Il credito di imposta per la formazione 4.0 sale al 70% per le piccole imprese e al 50% per le medie. Incrementato al 50% quello per i software 4.0.

Il peso degli investimenti 4.0 sui finanziamenti agevolati


Andamento della Nuova Sabatini per acquisto di macchinari ordinari e per macchinari per la digitalizzazione. *Dati in milioni di euro*



Fonte: elaborazione su dati Mise e Assilea



Il governo ora studia un restyling più ampio del piano di crediti di imposta allargandoli all'ambito energetico



159329

L'ESAME AL SENATO

Ddl concorrenza, per ora intesa per otto articoli su 32

L'ennesima riunione di maggioranza sul Ddl concorrenza ha portato a un accordo su otto articoli, un quarto di quelli che compongono il testo. Articoli sui quali si potrebbe iniziare a votare solo oggi in commissione Industria al Senato, dopo un'ulteriore riunione che deve ufficializzare l'intesa e discutere di altri 7 articoli tra cui quelli controversi sulle concessioni idroelettriche e sulla distribuzione del gas, per la quale si va verso incentivi per l'aggregazione tra operatori. Tra gli articoli sostanzialmente chiusi ci sono quelli sulla sanità e quello che riguarda le concessioni portuali, che rimanderà a un decreto del ministero delle Infrastrutture per definire una serie di criteri delle concessioni, a fronte della norma originaria che faceva riferimento solo ad avvisi pubblici banditi dalle Autorità portuali. Si prevede che vengano fatti salvi fino alla scadenza del titolo concessorio non solo i canoni ma anche i contenuti e le pattuizioni e per le iniziative di maggiore rilevanza l'Autorità portuale può concludere accordi sostitutivi della concessione demaniale. Arriva anche l'alleggerimento dell'articolo sull'obbligo per le imprese di fornire informazioni all'Antitrust anche prima dell'avvio di un'istruttoria.

—C.Fo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Misure «Ha triplicato i costi» Il premier bocchia il Superbonus 110% La protesta del M5S

di **Fabio Savelli**

I costi del Superbonus 110% «sono triplicati» e «non siamo d'accordo». Il premier Draghi bocchia ancora una volta la misura e lo ripete alla plenaria del Parlamento Ue a Strasburgo. I costi per lo Stato potrebbero arrivare anche a 26 miliardi. Il M5S critico: è da difendere.

a pagina 10



159329

Draghi gela il Superbonus 110%: costi triplicati, non siamo d'accordo

ROMA È la misura che meno gli va giù e neanche stavolta fa nulla per dissimularlo. Già durante la conferenza stampa di dicembre scorso il presidente del Consiglio, Mario Draghi, non aveva fatto mistero di aver dovuto digerire la modifica parlamentare decisa dai partiti che avevano scavalcato i vincoli messi dal governo in manovra di Bilancio estendendo anche ai proprietari di villette e case unifamiliari la possibilità di fruizione del Superbonus al 110% per gli interventi di ristrutturazione. Il premier l'ha sempre giudicata iniqua, produttrice di debito aggiuntivo, non progressiva perché privilegia i ceti più abbienti restituendo loro un incentivo che pesa sulle tasche di tutti. Ma quel che gli è più indigesto è che innesca una dinamica distorta perché «toglie l'incentivo a trattare

sul prezzo» visto che «i costi sono triplicati» alimentando una bolla che va al di là del caro materiali. «Non siamo d'accordo», Draghi lo ripete a Strasburgo, alla plenaria del Parlamento Ue. È una bocciatura senza appello di una misura contenuta nell'ultimo decreto che concede l'allungamento di tre mesi per accedere al bonus.

I senatori M5S si sentono in dovere di replicare accusando Draghi di «aver gettato la maschera» esprimendo «perplexità per la ossessiva mania dell'esecutivo di limitare la circolazione dei crediti fiscali». Riccardo Fraccaro, deputato grillino, invita il premier a «non boicottare la misura che ha avuto le lodi della Ue». Il conto a carico dello Stato però può raggiungere i 26,6 miliardi. Una cifra ingente ora che c'è da sterilizzare

l'impatto del caro petrolio e gas sulle bollette di imprese e famiglie. Riducendo il peso delle accise e dell'Iva, che producono entrate per lo Stato. Una forzatura, per Palazzo Chigi, che sta mettendo sotto pressione la dinamica tra le imprese edili e le banche. Le ultime modifiche inserite nel decreto Bollette alla Camera non avrebbero raggiunto gli obiettivi prefissati mettendo in difficoltà, è la tesi dei partiti di governo, le imprese che avevano anticipato le spese. Le banche, preoccupate dall'impatto sui bilanci, hanno stretto i cordoni non accettando nuovi crediti fiscali. In questa filiera, ha denunciato Ernesto Maria Ruffini, direttore dell'Agenzia delle Entrate, si sono realizzate «frodi fiscali per 4,4 miliardi».

Sul versante della diversificazione energetica il ministro

della Transizione, Roberto Cingolani, ieri ha fornito alcune elaborazioni sull'impatto di un embargo europeo al gas russo: «Sarebbe un inverno difficilissimo. Le riserve sono in fase di riempimento; per arrivare in sicurezza dovremo avere gli stoccaggi al 90% e ora siamo al 40%». Il tema dei pagamenti è correlato: la decisione del Cremlino di imporre un secondo conto in rubli per gli acquirenti rischia di portare al blocco delle forniture. Cingolani si aspetta «direttive chiare dalla Ue» perché «non si può lasciare l'operatore privato con il cerino in mano». Il ministro auspica che Bruxelles opti per un tetto al prezzo del metano: fissandolo a 80 euro a megawattora il consumatore avrebbe un «risparmio del 25%».

Fabio Savelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Primo piano




La guerra in Europa

Il premier: toglie l'incentivo a trattare sul prezzo. La protesta del M5S: ha gettato la maschera, non si boicotti una misura lodata dalla Ue. Cingolani: con i tetti ai costi del gas risparmi del 25%

Le risorse per il Superbonus e la spinta alla diversificazione energetica

Così è composto il nostro portafoglio di fornitori di petrolio



Numero di asseverazioni
139.029

Totale investimenti ammessi a detrazione
24,22 miliardi di €

Totale investimenti per lavori conclusi ammessi a detrazione
16,98 miliardi di €



- Detrazioni previste a fine lavori
- Detrazioni maturate per i lavori conclusi

ONERE A CARICO DELLO STATO

26,65 miliardi di €
18,67 miliardi di €

di cui ● Numero asseverazioni ■ Totale investimenti ■ Totale lavori realizzati

Categoria	Numero asseverazioni	Totale investimenti (miliardi di €)	Totale lavori realizzati (miliardi di €)
Condomini	21.775	11,80	7,63
Edifici unifamiliari	72.980	8,12	6,05
U.I. funzionalmente indipendenti	44.271	4,29	3,28

CdS

Intervista

di **Emanuele Buzzi**



Il deputato Stefano Buffagni, 38 anni, alla Camera per il M5S dal 2018

Buffagni (M5S): il decreto? È anche frutto delle nostre richieste Noi prima forza politica

Il deputato: non vogliamo farci mettere i piedi in testa

ROMA Stefano Buffagni, su molti temi sembrate non in linea con il governo di cui fate parte. L'esecutivo rischia?

«Non è accettabile: ogni volta che il Movimento pone un tema viene accusato di voler far cadere il governo. Abbiamo accettato con responsabilità e fatica di far parte dell'esecutivo, ma non possiamo essere d'accordo su tutto. D'altronde è grazie a noi se ora diamo 14 miliardi di aiuti a imprese e famiglie, mentre qualcuno li voleva spendere per le armi».

E l'alleanza con i dem? Anche qui i toni sono accesi.

«Credo che faccia parte di una dialettica sana tra alleati. Nessuno però si deve dimenticare che siamo la prima forza politica in Parlamento e non siamo disposti a farci mettere i piedi in testa: serve rispetto re-

ciproco».

Il superbonus che è uno dei vostri cavalli di battaglia sembra avere le ore contate.

«Credo che se il nostro Paese ha fatto segnare una crescita maggiore del 6% lo scorso anno sia dovuto in buona parte all'idea che abbiamo avuto di rilanciare l'edilizia puntando sulla riqualificazione. Le ultime modifiche lo hanno azzeppato, ma cancellarlo non significa fare un dispetto al Movimento ma fare un dispetto anzitutto alle famiglie e alle imprese. Ben venga discutere di eventuali migliorie, ma a mio avviso è ancora una misura troppo importante per il Paese».

Sul decreto Aiuti vi siete astenuti in Consiglio dei ministri. Draghi si è detto dispiaciuto.

«Francamente siamo più dispiaciuti noi, perché quel decreto è frutto delle nostre richieste. Siamo favorevoli a norme speciali per Roma (anche se quando Raggi era sindaco non abbiamo avuto la maggioranza parlamentare per farle), ma a patto che i progetti siano in linea con le nuove tecnologie e i criteri della transizione ecologica. Abbiamo proposto questa riformulazione e incredibilmente non l'hanno voluta accettare».

Quindi siete disponibili a costruire l'inceneritore a Roma?

«Assolutamente no. Perché quello che ci è stato prospettato è un progetto vecchio stile, una scelta che contraddice i principi della transizione ecologica».

Conte sul no ad armi sem-


pre più pesanti da inviare in Ucraina sta esasperando le posizioni?

«Conte sta seguendo il buon senso. Basta leggere le parole di Papa Francesco al *Corriere* per rendersi conto di quanto sia diffusa questa linea di pensiero. Dobbiamo chiederci quale ruolo deve avere l'Italia in questa fase guardando oltre gli armamenti ma ragionando anche sul nostro posizionamento europeo».

Secondo lei è giusto pagare Grillo per collaborare con il Movimento?

«Beppe merita tutto quello che riceve e forse questo passaggio andava fatto anche prima. Il M5S lo sostiene: ha messo in discussione la sua carriera per noi. E i soldi che gli diamo sono tagliati dai nostri stipendi, non ricadono sulla collettività».

© RIPRODUZIONE RISERVATA




L'informativa del ministro Cingolani ieri alla Camera sui costi dell'energia



159329

Draghi: la misura toglie l'incentivo a contrattare

"Possiamo non essere d'accordo sul superbonus 110% e non siamo d'accordo sulla validità di questo provvedimento. Il costo di efficientamento è più che triplicato e i prezzi necessari per le ristrutturazioni sono più che triplicati, perché il superbonus 110% toglie l'incentivo a trattare sul prezzo". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, al Parlamento Ue, a Strasburgo, aggiungendo che "le cose vanno avanti in Parlamento". "Vorrei ricordare a Draghi che il superbonus è espressione della volontà parlamentare di tutte le forze politiche, e per questo, anche se il suo giudizio personale è negativo, non può boicottare una misura che in più occasioni ha ricevuto lodi dalla stessa Ue", ha risposto il deputato M5S Riccardo Fraccaro.



ItaliaOggi | DIRITTO E FISCO | 04-05-2022 | 37

Villette col superbonus lungo
Oe: 110% a dicembre - col 30% dei lavori entro settembre

LE RESPONSABILITÀ CRISTICHE E PENALI DEGLI AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ DI CAPITALI

POURRIÈRE CHE SCOTTANO

ITALIAOGGI

INFORMATICA

159329

DECRETO AIUTI/Le misure per i lavori pubblici illustrate dal ministro Giovannini

Caro materiali, stanziati 3,5 mld

Per i lavori in corso e per quelli nuovi. Adeguati i prezzi

DI ANDREA MASCOLINI

Stanziati 3,5 miliardi per gli aumenti dei materiali da costruzione sia per lavori in corso che per i nuovi lavori; altri 500 milioni per il fondo da cui attingere per le compensazioni chieste dalle imprese; adeguamento automatico dei prezzi (+20%) in attesa delle modifiche delle regioni ma saranno utilizzabili fino a fine marzo 2023; aggiornabili anche i quadri economici dei progetti esecutivi di opere in concessione. Sono queste in estrema sintesi alcune delle novità contenute nella bozza della ponderosa norma del decreto-legge aiuti (art. 25) approvato ieri dal consiglio dei ministri e illustrate ieri sera dal Ministro **Enrico Giovannini** durante la conferenza stampa di palazzo Chigi.

La disposizione - che comunque non prevede un meccanismo di revisione prezzi "a regime", profilo evidentemente rinviato alla riforma del codice appalti - si occupa della revisione dei prezzi in uso per non bloc-

care i cantieri. In particolare viene stabilito innanzitutto che per il 2022, le regioni, entro il 31 luglio 2022, devono procedere ad un aggiornamento infra annuale dei prezzi; in casi di inadempienza interverranno i provveditori alle opere pubbliche nei successivi 15 giorni. I prezzi aggiornati, auspicabilmente, entro il 31 luglio 2022 cesseranno comunque di avere validità entro il 31 dicembre 2022 e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. Resta fermo quanto previsto dal citato articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022. Il decreto interviene anche per definire una misura transitoria: in attesa della revisione da parte delle regioni, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del codice appalti, incrementano fino al 20% le risultanze dei prezzi regionali aggiornati alla data del 31 dicembre 2021.

Sulla base degli aggiornamenti verranno quindi adottati gli stati di avanzamento dei lavori relativi alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022. L'adozione degli stati di avanzamento avverrà, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando le risultanze dei prezzi aggiornati. Le risultanze dei prezzi aggiornati saranno applicate anche agli accordi quadro di lavori già aggiudicati o efficaci alla data di entrata in vigore del decreto-legge, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa aggiudicataria. Il decreto però, ed è la parte di maggiore rilievo, definisce le risorse economiche a copertura di questa operazione con un investimento complessivo di 3,5 miliardi suddivisi in due miliardi concernente lavori in corso (700 per opere del Pnrr e del Piano complementare, piano nazionale di coesione, nonché ai lavori oggetto di commissariamento; 770 alle altre opere) e 1,5 mi-

liardi per i lavori che verranno affidati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. Va notato che questi 1,5 miliardi sono previsti come spesa annuale fino al termine dei lavori del Pnrr, cioè fino al 2026, salve eventuali rimodulazioni future che dovessero essere valutate nel 2023. Altri 500 milioni rifinanziano il fondo per le compensazioni che il decreto prevede possano essere richieste secondo il seguente timing: entro il 31 agosto 2022, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022. Previsto, sempre per il solo 2022, che i concessionari di lavori pubblici possano aggiornare i quadri economici dei progetti esecutivi in corso di approvazione o approvati alla data di entrata in vigore del decreto-legge per fronteggiare gli aumenti dei prezzi.

© Riproduzione riservata



Lotta all'evasione
Comunicazioni
e sanzioni, per i Pos
doppia scommessa
dal 30 giugno



**Mastromatteo
e Santacroce**
— a pagina 33

Pos, dati trasmessi ogni giorno Mancanza sanzionata da giugno

Decreto Pnrr

Dal 30 giugno punita ogni
transazione per la quale si è
impedito di pagare con carta

Trasmessi al Fisco anche
gli identificativi di tutti
gli strumenti di pagamento

**Alessandro Mastromatteo
Benedetto Santacroce**

Disincentivare il ricorso al contante per rispettare la tax compliance, attraverso non solo l'anticipazione del trattamento sanzionatorio per mancata accettazione di strumenti di pagamento alternativi, ma anche facilitando l'acquisizione dei dati aggregati delle transazioni elettroniche giornaliere effettuate da commercianti e professionisti: questa la finalità perseguita con le disposizioni contenute nell'articolo 18 del decreto legge 36 del 2022, funzionali a raggiungere uno degli obiettivi del Recovery plan stabilito per il primo semestre 2022.

L'obbligo

Come chiarito nella relazione illustrativa al decreto, l'obbligo di accettare pagamenti mediante carte di credito o di debito, pena l'applicazione di sanzioni, prova a dare concreta attuazione, infatti, alla missione M1C1-103 del Pnrr e cioè all'adozione di atti di diritto primario e derivato, nonché di disposizioni regolamentari, e al completamento di procedure amministrative per incoraggiare il rispetto degli obblighi fiscali e migliorare audit e controlli.

Più nel dettaglio, il punto 3) prevede infatti l'entrata in vigore della riforma della legislazione al fine di garantire sanzioni amministrative efficaci in caso di rifiuto da parte di fornitori privati di accettare pagamenti elettronici. Con questa finalità, rispetto all'originario termine del 1° gennaio 2023, la decorrenza delle misure sanzionatorie è stata anticipata quindi al 30 giugno 2022, e cioè in coincidenza con la scadenza stabilita per il raggiungimento della richiamata missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Allo stesso modo, per mettere a disposizione strumenti più efficaci nella lotta all'evasione, viene esteso il novero delle informazioni trasmesse telemati-

camente all'agenzia delle Entrate, anche tramite la società PagoPA Spa, comprensive ora dell'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate e dei dati identificativi di tutti gli strumenti di pagamento elettronico, e non solo limitatamente a quelli evoluti, cosiddetto Pos smart, e a quelli dotati di particolari caratteristiche tecniche individuate con provvedimento dell'agenzia delle Entrate.

Il patrimonio informativo a disposizione del fisco è destinato inevitabilmente ad aumentare, concorrendo questa misura a favorire le procedure amministrative di monitoraggio e di controllo.

Le sanzioni

Dal 30 giugno 2022, in particolare, potrà essere irrogata una sanzione composta di un importo fisso, nella misura di 30 euro per ciascuna transazione e a prescindere dall'ammontare della spesa sostenuta, e di un ammontare variabile commisurato al 4% del valore della transazione per la quale non è stato accettato il pagamento con carte.

La platea dei potenziali destinatari della misura sanzionatoria è composta da commercianti e professionisti quando rifiutano di ricevere pagamenti tracciabili, di qualsiasi ammontare, con carte di debito e di credito.

L'obbligo di accettare pagamenti elettronici a mezzo Pos è già comunque operativo dal 30 giugno 2014 secondo quanto stabilito dall'articolo 15 del decreto legge 179 del 2012.

I soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono infatti tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di paga-

mento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito. L'obbligo non trova applicazione, tuttavia, nei casi di oggettiva impossibilità tecnica: sarà a tal fine fondamentale individuare tali ipotesi per evitare che la norma possa essere disapplicata surrettiziamente. Nessuna specifica sanzione accompagnava comunque, inizialmente, le ipotesi in cui, all'acquirente,

fosse stata negata la possibilità di effettuare il pagamento con strumenti tracciabili. Il rifiuto potrà invece essere sanzionato sempre, a prescindere dall'importo dovuto dall'acquirente. Le modalità di contestazione, le procedure e i termini sono quelli sulle sanzioni amministrative di cui alla legge 689 del 1981, con espressa esclusione del pagamento in misura ridotta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN SINTESI

Trenta euro a operazione

Dal 30 giugno 2022 potrà essere irrogata una sanzione composta di una parte fissa, di 30 euro per ciascuna transazione e a prescindere dall'ammontare della spesa sostenuta, e di un ammontare variabile commisurato al 4 per cento del valore della transazione per la quale non è stato accettato il pagamento con carte. La platea dei destinatari della misura sanzionatoria è composta da commercianti e professionisti quando rifiutano di ricevere pagamenti tracciabili, di qualsiasi ammontare, con carte di debito e di credito.



PNRR
L'anticipo della sanzione collegata con il Pnrr che punta a compliance fiscale e audit



PROFESSIONI

Negli studi lo strumento c'è ma è poco utilizzato

L'obbligo del Pos generalizzato per i professionisti è spesso solo un obolo in più di scarsa utilità, che non semplifica l'attività e neppure fa emergere il sommerso. Alcune professioni ne fanno uso, ma altre come i commercialisti, o chi opera per lo più con le aziende no. Questo in sintesi il parere dei professionisti. «I clienti ci pagano con bonifico - spiega Maria Pia Nucera dell'Adc - per cui il Pos lo abbiamo ma non lo utilizziamo». Sulla stessa linea Andrea Ferrari dell'Aidc. Marco Cuchel di Anc sottolinea l'assurdità di dover pagare mensilmente un obolo alla banca «sono - sostiene -

costi fissi ingiustificati». Per Matteo De Lise dell'Ungdcec il Pos non è un problema ma non è neanche una soluzione per contrastare l'evasione, «è un'ennesima normativa che non centra l'obiettivo». Stesso commento da Emiliana Alessandrucchi (Colap) che parla di burocratizzazione inutile per la maggior parte dei professionisti. Gaetano Stella di Confprofessioni sottolinea l'inutilità di questa ulteriore stretta sanzionatoria che è facile immaginare rimanga solo sulla carta. Una categoria che utilizza da tempo pagamenti tracciabili è quella dei dentisti; il presi-

dente dell'Andi Carlo Ghirlanda si è già espresso sul fatto che non consentire la deduzione a chi paga in contanti (e lo dimostra con la fattura) penalizza chi ha poca dimestichezza con questi strumenti e cioè i più anziani. E in merito al Pos evidenzia l'eccessivo costo del servizio: «Capisco la ratio di questa ulteriore stretta, ma che i costi vadano a vantaggio del sistema bancario, che guadagna sia sul canone di abbonamento, a prescindere dall'utilizzo, sia su ogni transazione non lo trovo giusto».

— Fe. Mi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Nove miliardi per salvare il Pnrr

Decreto aiuti

Il Governo puntella il Recovery plan per evitare di rifarlo

Extracosti riconosciuti anche alle concessionarie senza impatti sulle tariffe

Per i rincari delle opere

in corso 1,2 miliardi e 7,5 per i lavori futuri

Nove miliardi per puntellare il Pnrr, per evitare un "piano B" che, senza un intervento deciso, si sarebbe reso inevitabilmente necessario per assorbire i maggiori costi. Il governo punta a evitare il rischio più imminente: la chiusura dei cantieri infrastrutturali già avviati, che nel 2021 hanno macinato i primi 2,5 miliardi di lavori del Recovery Plan. In questo

modo, il governo si accolla direttamente, con fondi nazionali, gli extracosti che rischiavano di far naufragare o bloccare il piano: 1,2 miliardi per fare fronte ai rincari delle opere in corso, altri 7,5 miliardi in cinque anni per aggiornare i prezzi dei lavori da avviare. Dopo i tentennamenti dei mesi scorsi sulle compensazioni, la dote finanziaria appare cospicua e va, in gran parte, proprio al Pnrr: 8,7 miliardi su un totale di dieci per il comparto.

Giorgio Santilli — a pag. 3

Nove miliardi per salvare il Pnrr

Infrastrutture. Il governo puntella il Recovery Plan per evitare il piano B: 1,2 miliardi per far fronte ai rincari delle opere in corso, altri 7,5 miliardi in cinque anni per aggiornare i prezzi dei lavori da avviare. Quattrocento milioni alle quattro grandi città penalizzate

Giorgio Santilli

Nove miliardi per puntellare il Pnrr, per confermare tutte le opere che ne fanno parte, per evitare un «piano B» che si sarebbe reso necessario, senza un intervento deciso, per assorbire i maggiori costi. Soprattutto, il governo punta a evitare il rischio più imminente e drammatico: la chiusura dei cantieri infrastrutturali già avviati che nel 2021 hanno macinato i primi 2,5 miliardi di lavori del Recovery Plan: praticamente l'unico capitolo di spesa già contabilizzata, sia pure per opere di vecchia data, inserite nel Pnrr strada facendo.

Il salvataggio del Pnrr è la scommessa del governo con l'articolo 25 del decreto legge aiuti approvato lunedì sera che prevede le risorse per fronteggiare i rincari dei materiali di costruzione e dell'energia per il settore delle opere pubbliche. Che poi la scommessa sia già vinta, questo è tutto da vedere. Certo, la partita ora sembra ben avviata dopo i tentennamenti dei mesi scorsi sulle compensazioni delle opere pubbliche a più riprese. Stavolta il balbettio non c'è stato. La dote finanziaria è cospicua e in gran parte va proprio al Pnrr: 8,7 miliardi su un totale di dieci per il comparto.

Vediamo le cifre nel dettaglio. Una prima destinazione riguarda le opere del Pnrr già in corso o comunque assegnate: per queste ci sono 700 milioni nel 2022 e 500 milioni nel 2023. Questi 1,2 miliardi vanno proprio alle grandi opere, gran parte ferroviarie, perché, oltre a quelle del Pnrr, ci sono quelle del Piano nazionale complementare e quelle commissariate. A una prima valutazione la somma è inferiore al fabbisogno stimato dalle imprese appaltatrici di queste grandi opere che chiedevano tre miliardi per il 2022-23 (si veda il Sole 24 Ore del 26 aprile scorso). Fuori del Pnrr ci sono invece, per la stessa motivazione di continuare le opere già in corso, altri 1,3 miliardi: queste andranno a lavori sul territorio, quindi amministrazioni locali, ma forse anche qualche strada.

Torniamo al Pnrr perché la posta più alta, suddivisa in cinque annualità, dal 2022 al 2026, è quella di 7,5 miliardi per correggere al rialzo, con i nuovi prezzi, gli importi di costo delle opere inserite nel Pnrr, ma ancora non avviate. Progetti da rivedere prima di andare in gara, in sostanza. È evidente che i fondi alle opere in corso sono liquidità immediata, questi sono invece fondi pluriennali sulla carta che vanno a integrare opere ancora sulla carta. Innegabile, però, che lo sforzo del gover-

no ci sia stato dopo l'allarme lanciato dall'Ance sui prezzi già sballati prima ancora di avviare le opere, sia in ambito territoriale (vecchi progetti comunali messi a gara) sia sulle grandi stazioni appaltanti (Rfi ha appena fatto la seconda revisione al rialzo dei prezzi in quattro mesi incrementando gli importi del 25% circa).

Soprattutto è chiaro il disegno che c'è dietro l'azione del governo: confermare in blocco le opere infrastrutturali inserite nel Pnrr, accollandosi direttamente, con fondi nazionali, gli extracosti che rischiavano di far naufragare o bloccare il piano.

In attesa di capire cosa deciderà Bruxelles sul tema degli extracosti del Recovery - tema europeo, non solo italiano - il governo Draghi gioca d'anticipo e blindando l'elenco dei lavori. Le opere si faranno tutte e qui c'è ossigeno per garantirne la realizzazione comunque e per garantire alle imprese la necessaria tranquillità per lavorare in un orizzonte non breve.

Una mossa che mette al riparo il Piano italiano anche da ipotesi di modifiche o piani B, in attesa di decisioni a Bruxelles. Se poi l'Unione deciderà di integrare i finanziamenti per garantire l'attuazione integrale dei Piani nazionali, allo Stato italiano torneranno indietro questi fondi, o una parte.

C'è un'altra norma nel decreto legge varato lunedì sera che conferma la volontà di blindatura del Pnrr italiano da parte di Mario Draghi e i suoi ministri: ci sono 400 milioni destinati alle quattro maggiori città italiane (già evidenziati dal Sole 24 Ore in edicola

ieri). È il riconoscimento implicito che le obiezioni fatte dai sindaci metropolitani, Sala e Gualtieri primi fra tutti, sulla penalizzazione dei grandi comuni in alcuni capitoli di spesa avevano fondamento. Ma soprattutto un

grande piano nazionale come il Pnrr difficilmente può marciare compatto e spedito se i sindaci delle città-locomotiva dello sviluppo non sono schierati in modo compatto per la sua attuazione e la sua riuscita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IMAGOECONOMICA



Infrastrutture. Risorse in arrivo per far fronte ai rincari e non fermare i cantieri

Nel decreto aiuti

2,52

I miliardi a opere in corso

Il decreto aiuti stanziava 2,52 miliardi per aggiornare i prezzi delle opere in corso, ripartiti fra 2022 e 2023 e fra opere Pnrr e opere non-Pnrr. In particolare alle opere Pnrr (ma sono comprese anche opere Pnc e opere commissariate) vanno 700 milioni nel 2022 e 500 milioni nel 2023. Alle opere non-Pnrr vanno 770 milioni nel 2022 e 550 milioni nel 2023.

7,5

I miliardi per i prezzi

L'articolo 25 del decreto aiuti prevede anche uno stanziamento di 1,5 miliardi dal 2022 al 2026 per aggiornare il quadro economico delle opere del Pnrr non ancora avviate. Le risorse serviranno a tener conto dell'aggiornamento al rialzo dei prezzi e copriranno la differenza fra i vecchi costi indicati nel Pnrr e i costi aggiornati



Altri 1,3 miliardi andranno alle opere in corso diverse dal Pnrr per un totale al settore di dieci miliardi



GLI APPROFONDIMENTI

ENTI LOCALI

Salva conti
per tutti
i capoluoghi
in deficit



Da oggi.
Tutte le novità
dei Dl aiuti

◦ Nel testo anche il fondo
da 45 milioni
per la Provincia di Vibo
in dissesto e altre 9
in piano di riequilibrio

Gianni Trovati, Celestina Dominelli, Jacopo Giliberto —alle pagine 5 e 7

Salerno, Lecce, Chieti, Potenza: arriva il nuovo salva città

Enti locali. Nel decreto Aiuti si studia l'estensione ai capoluoghi in deficit dei Patti con il governo come a Napoli e Torino. Tra le misure l'aumento dell'addizionale Irpef oltre il tetto dell'8 per mille

Gianni Trovati

ROMA

A Salerno il bilancio del 2020 si è chiuso con un disavanzo di 201,9 milioni, che fanno 1.562,6 euro ad abitante. Cifra lontana dalle vette napoletane dove il rosso pro capite è di 2.674,2 euro, ma inferiore ai livelli di Palermo (975,1 euro) o Torino (1.035,2). Eppure di Palermo e Torino, come di Napoli e Reggio Calabria, si è occupata l'ultima legge di bilancio, con il sistema dei «Patti» fra governo e sindaci che il premier Draghi ha già firmato nei capoluoghi di Campania e Piemonte.

Il decreto Aiuti approvato lunedì in Consiglio dei ministri interviene ora per superare questa divisione fra una serie A delle crisi, occupata dalle grandi città e oggetto di attenzione governativa, e una serie B priva di questo cappello. Il testo di questo ennesimo salva-bilanci, che dovrebbe estendersi a tutti i capoluoghi di Provincia fiaccati da uscite che corrono più delle entrate, è ancora in costruzione, ma il meccanismo si ispira proprio a quello dei Patti della manovra: più leve da muovere per puntellare i conti in cambio di una maggiore assunzione di responsabilità delle città interessate. Con una differenza

sostanziale, però: in questo caso non ci sono a disposizione soldi statali, come i 2,67 miliardi in 20 anni messi a disposizione dalla legge di bilancio alle quattro big in affanno.

Per chiudere lo squilibrio, quindi, i sindaci dovranno fare da sé, allargando un po' le maglie delle regole ordinarie. E tra gli ingredienti del menù del risanamento, accanto a valorizzazione del patrimonio immobiliare, riorganizzazione delle partecipate e obiettivi di spesa e investimenti ci dovrebbe essere anche quello fiscale: con la possibilità, già concessa alle quattro città maggiori (e prima di loro a Roma), di far superare all'addizionale Irpef il tetto nazionale dell'8 per mille. Il principio è lineare, «aiutati se vuoi che il governo ti aiuti», e nasce dalla volontà di evitare che la ricerca di sostegni esterni spenga l'esigenza di cercare un rimedio strutturale alle difficoltà dei propri bilanci. Perché i buchi nei conti nascono in loco, e in loco vanno chiusi. Ma dove potrà arrivare la cura?

Come sempre capita nei Comuni, quelli in crisi sono una minoranza, ma le difficoltà di questa minoranza sono spesso pesanti, in una geografia orientata decisamente a Sud. Se come accaduto per le quattro grandi il criterio per l'intervento sarà un deficit da almeno 700 euro ad abitante, le città interessate sono 10. Il

numero ovviamente cresce nel caso di soglie più basse.

In prima fila c'è appunto Salerno, tallonata da Potenza dove i 79 milioni di deficit del 2020 sono diventati 86 nel 2021. Nel gruppo di testa c'è poi Chieti (74 milioni di disavanzo, circa 1.500 euro ad abitante), e poi Rieti, Vibo Valentia, Lecce, Catanzaro, Andria e Avellino. Fra le città del Nord, l'inchiostro rosso dei bilanci fa capolino solo ad Alessandria.

Gli addetti ai lavori riconoscono nell'elenco molti nomi abituali nei censimenti di dissesti, pre-dissesti e conti in deficit.

Perché in queste città lo squilibrio dei bilanci non nasce da shock momentanei, ma da gestioni che scavano con pazienza i buchi negli anni. L'obiettivo, ambizioso, del nuovo intervento è quello di proporre rimedi altrettanto strutturali.

Il decreto aiuti arricchisce poi il già sterminato codice delle norme contro le crisi locali con un aiuto alle Province e alle Città metropolitane già in default o pre-dissesto: a loro è indirizzato un fondo da 45 milioni in due anni per accompagnare i tentativi di risanamento. La misura riguarda una Provincia in dissesto (Vibo Valentia) e nove in pre-dissesto (Alessandria, Asti, Verbano Cusio Ossola, Imperia, La Spezia, Ascoli Piceno, Chieti, Salerno e Catanzaro).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I numeri in gioco

2,67

Miliardi

L'ultima manovra con una norma salva-bilanci ha messo a disposizione 2,67 miliardi in 20 anni per risanare i conti di Palermo, Torino, Napoli e Reggio Calabria. Con il meccanismo dei «Patti» fra governo e sindaci (già firmati da Draghi nei capoluoghi di Campania e Piemonte): più leve per puntellare i bilanci ma maggiore assunzione di responsabilità delle città

700

Euro per abitante

Con il decreto aiuti è in arrivo una norma salva-bilanci per i capoluoghi di provincia in rosso. Che dovrebbe consentire come già concesso alle quattro città maggiori di poter superare il tetto nazionale dell'8 per mille dell'addizionale Irpef. Per Palermo, Torino, Napoli e Reggio Calabria il criterio per l'intervento era un deficit di almeno 700 euro procapite

201,9

Milioni

Prima tra le città capoluogo di provincia con il maggior deficit c'è Salerno, dove il bilancio del 2020 si è chiuso con un disavanzo di 201,9 milioni (1.562,6 euro ad abitante) tallonata da Potenza dove i 79 milioni di deficit del 2020 sono diventati 86 nel 2021. Nel gruppone di testa c'è poi Chieti (74 milioni di disavanzo, circa 1.500 euro ad abitante)

45

Milioni

Il Dl aiuti prevede un fondo da 45 milioni in due anni a Province e Città metropolitane già in default o pre-dissesto per accompagnare i tentativi di risanamento. La misura riguarda una Provincia in dissesto (Vibo Valentia) e nove in pre-dissesto (Alessandria, Asti, Verbano Cusio Ossola, Imperia La Spezia, Ascoli Piceno, Chieti, Salerno e Catanzaro)

